

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

151° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 29 APRILE 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

4 ^a - Difesa	Pag.	3
5 ^a - Bilancio	»	7
7 ^a - Istruzione	»	8
10 ^a - Industria	»	9
11 ^a - Lavoro	»	45

Giunte

Affari Comunità europee	Pag.	50
-------------------------------	------	----

Organismi bicamerali

Assistenza sociale	Pag.	51
Riforme istituzionali	»	58

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag.	60
--	------	----

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 29 APRILE 1993

48^a Seduta

Presidenza del Presidente
Vincenza BONO PARRINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa MADAUDO.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1993, n. 115, recante acquisizione al demanio dello Stato della Villa Blanc di Roma (1159)

(Parere alla 7^a Commissione; seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Interviene il sottosegretario MADAUDO il quale precisa quanto segue. Il provvedimento in esame consente di superare i rilievi avanzati dalla Corte dei conti relativi alla carenza di fondi sull'apposito capitolo del Ministero dei beni culturali e ambientali. Infatti, la somma necessaria per il pagamento del prezzo del bene viene posta a carico dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

Le spese di restauro della Villa restano a carico del Ministero della difesa al quale essa verrà assegnata per essere destinata a sede del Circolo Ufficiali e per altre esigenze di rappresentanza istituzionale. Il Ministero dei beni culturali e ambientali si è fatto carico del reperimento della somma per esercitare il diritto di prelazione e sosterrà le spese di restauro del Palazzo Barberini attualmente occupato dal Circolo Ufficiali.

Il sottosegretario conclude affermando che si è utilizzato l'esercizio del diritto di prelazione, anziché l'esproprio, poichè il primo è lo strumento più rapido per realizzare l'operazione. Le pratiche di esproprio hanno una durata media di alcuni anni e la prelazione, anziché l'acquisto, era necessaria dinanzi ad un atto di compravendita già avvenuto.

Il presidente BONO PARRINO, preso atto delle dichiarazioni testè rese dal rappresentante del Governo, sottopone alla Commissione una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Prende la parola il senatore BOSO il quale richiama ancora l'attenzione della Commissione sui problemi finanziari connessi all'operazione nonchè sulle procedure seguite. Nell'occasione dell'acquisizione del complesso Villa Blanc egli ritiene che vi sia stata mancanza di trasparenza e un insieme di cose poco chiare sullo sfondo. La procedura seguita appare discutibile soprattutto se collegata al fatto che si realizza una acquisizione onerosa in un momento in cui al Dicastero della difesa risultano mancanti fondi necessari per compiti istituzionali. Ulteriori accertamenti sarebbero necessari anche per verificare il costo effettivo dell'operazione (compresi i restauri della Villa) nonchè il reale interesse del Ministero della difesa a fronte delle spese programmate. Preannuncia il suo voto contrario.

Al senatore Boso replica il presidente BONO PARRINO che precisa come la Commissione sia chiamata a dare un giudizio sul provvedimento così come esso è stato trasmesso dal Governo. La competenza della Commissione quarta, più precisamente, si limita ad una valutazione circa l'utilizzo e l'adeguatezza di Villa Blanc per gli scopi previsti, cioè per ospitare il Circolo Ufficiali. Le altre valutazioni di ordine sostanziale e procedurale sono di più specifica competenza della Commissione di merito. Per quanto riguarda la procedura, essa così come delineata dalla documentazione disponibile appare corretta e eventuali ulteriori indagini devono essere condotte dagli organi di controllo cui spettano queste funzioni.

Sugli stessi aspetti interviene anche il senatore PISCHEDDA il quale afferma che non si possono fare affermazioni critiche così gravi e sconcertanti se non si hanno elementi di prova e che non è giusto sollevare dubbi non fondati. Per altro verso egli rileva l'importanza dell'operazione che prevede (e qui il carico di spesa spetterà al Ministero per i beni culturali) anche il restauro del prestigioso Palazzo Barberini.

Preannuncia il suo voto favorevole.

Prende la parola il senatore BOFFARDI il quale fa riferimento alla procedura così come prevista dall'articolo 31 della legge n. 1089 del 1939 e, a questo riguardo, dichiara che non ritiene completamente superate le perplessità circa le modalità che si sono adottate. A suo avviso inoltre si rischia di sottovalutare tutta la problematica connessa alla gestione del patrimonio pubblico che in Italia presenta diversi aspetti criticabili. Ricorda inoltre che gli risulta che la società alienante, la Sogene, ha proceduto in altre occasioni ad acquisire dei beni immobili con l'intenzione di rivenderli, magari, successivamente allo Stato. Questo complesso di considerazioni lo inducono ad una astensione sul parere positivo proposto per il provvedimento in esame.

Interviene la senatrice BUCCIARELLI che ricorda come la 7^a Commissione permanente abbia nei mesi trascorsi valutato ed approfondito il problema giungendo alla conclusione che la realizzazione del Museo dell'arte antica in Palazzo Barberini risponde ad una esigenza ed una richiesta largamente condivisa sia dalle autorità preposte alla gestione dei beni artistici e monumentali sia dall'opinione pubblica. Con l'acquisizione di Villa Blanc e la sua successiva destinazione si sono superate difficoltà di ordine pratico e si sono realizzate le condizioni necessarie per la realizzazione di un progetto che tra l'altro - è bene notarlo - renderà fruibile la stessa Villa anche ai cittadini romani. Circa la valutazione della spesa e la congruità della cifra, la procedura seguita è stata quella prescritta. Poichè si è giunti finalmente alla conclusione della complessa operazione, sarebbe inopportuno a suo avviso ogni ritardo che oltre tutto inciderebbe negativamente sulla necessità degli urgenti lavori di restauro, indispensabili per l'agibilità della Villa Blanc e quanto mai opportuni anche per il Palazzo Barberini.

Interviene il senatore PERUZZA il quale si dimostra preoccupato con riferimento alla esattezza delle previsioni sia dei costi connessi ai restauri sia dei tempi necessari agli stessi. Una valutazione adeguata da parte della Commissione presuppone la massima chiarezza al riguardo.

Interviene a questo punto il sottosegretario MADAUDO il quale ribadisce che, come è noto, l'impegno per il restauro di Villa Blanc sarà affrontato e potrà esserlo dal bilancio della Difesa, e che la spesa relativa si appalesa essere dell'ordine di 15 miliardi. Dopo aver ripetuto che l'atto di prelazione era ampiamente giustificato e che è intervenuto nei tempi giusti, dichiara che a suo avviso il valore della Villa Blanc, anche tenendo conto delle spese di restauro, sembra essere superiore alla cifra di 27,7 miliardi, data l'estensione dell'immobile, la sua ubicazione e il suo pregio.

Per quanto concerne infine alcune osservazioni formulate dal senatore Boso, egli rivolge a questi l'invito a fornire ogni indicazione precisa e circostanziata in suo possesso concernente le preoccupazioni e le circostanze alle quali egli ha inteso fare riferimento.

Prende la parola il senatore LORETO il quale - dopo aver dichiarato che, pur dopo i chiarimenti forniti dal Governo, permangono alcune perplessità sulla procedura seguita - sottolinea comunque gli aspetti positivi dell'operazione portata a termine che prevede la valorizzazione di Palazzo Barberini per uno scopo apprezzabilissimo e il recupero allo Stato di beni esposti al rischio della speculazione privata. Altro aspetto positivo è rappresentato dalla inversione di tendenza rispetto a un processo generalizzato di vendita del patrimonio pubblico. Ritiene giusto aver individuato il carico finanziario nelle disponibilità del Ministero della difesa e sottolinea la necessità che si proceda con certezza di tempi alla realizzazione dell'opera e con quella rapidità che dovrebbe stare a cuore soprattutto allo stesso Ministero. Preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore DI NUBILA dichiara che a seguito delle comunicazioni rese dal sottosegretario Madaudo possono intendersi superate le riserve e le perplessità in precedenza avanzate e, pertanto, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del Presidente.

Il senatore CANNARIATO, pur dichiarandosi favorevole in linea di principio all'operazione posta in essere con il provvedimento, ribadisce le perplessità da lui in precedenza sollevate. Auspica infine che nonostante la nuova destinazione di Villa Blanc, quest'ultima possa essere fruita anche da un'utenza ampia della collettività civile.

Il senatore CAPPUZZO tiene a precisare che i beni immobili affidati in gestione al Ministero della difesa danno una assoluta garanzia di conservazione e di rispetto del bene stesso; ciò non sempre avviene invece per quei beni che vengono gestiti da altre amministrazioni centrali e periferiche.

Chiusosi il dibattito, viene posta ai voti ed approvata la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, presidente BONO PARRINO, intendendosi tale parere integrato dalle osservazioni emerse dal dibattito svolto in Commissione.

La seduta termina alle ore 10,30.

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 29 APRILE 1993

85ª Seduta

Presidenza del Presidente

ABIS

La seduta inizia alle ore 9,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva in relazione al disegno di legge n. 1145
(R 048 0 00, C 05ª, 0004)

Il Presidente ABIS propone di formalizzare la richiesta, avanzata nella seduta di ieri, di svolgere una indagine conoscitiva in merito al disegno di legge n. 1145. Tale procedura informativa si attuerà mediante l'audizione di una delegazione della Presidenza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, da tenersi possibilmente nella prossima settimana.

Propone pertanto di richiedere al Presidente del Senato la prescritta autorizzazione.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,45.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 29 APRILE 1993

75^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

RICEVUTO

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1993, n. 115, recante acquisizione al demanio dello Stato della Villa Blanc di Roma (1159)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente RICEVUTO avverte che la Commissione difesa ha espresso parere favorevole con osservazioni al disegno di legge in titolo.

Non essendo stati presentati emendamenti, si passa al conferimento del mandato al relatore.

Previ annunci di voto favorevole dei senatori MANZINI, BUCCIARELLI, RICEVUTO e CANNARIATO, rispettivamente a nome dei Gruppi democratico-cristiano, del PDS, del PSI e Verdi-La Rete, la Commissione conferisce all'unanimità il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 10,30.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 29 APRILE 1993

112^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
de COSMO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Farace e per il bilancio e la programmazione economica Grillo.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione (1145)

(Parere alla 5^a Commissione: favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il sottosegretario GRILLO, nel sottolineare la coerenza della manovra di politica economica e industriale - anche a sostegno dell'occupazione - disegnata dal Governo con i decreti-legge nn. 57, 58 e 101 del 1993, si sofferma sull'articolo 3 del disegno di legge in titolo precisando che esso, da una parte, consente di rendere operativi alcuni stanziamenti precedentemente disposti e, dall'altra, favorisce lo snellimento di procedure amministrative cui sono soggette piccole e medie imprese industriali.

Il relatore CITARISTI osserva che il tenore letterale delle disposizioni in esame sembra discostarsi sensibilmente dalle motivazioni rese dal rappresentante del Governo; per il parere, pertanto, si rimette alla valutazione che la Commissione esprimerà al riguardo.

Il senatore TURINI - soffermandosi su alcune situazioni di crisi in Toscana - richiama l'urgenza di provvedimenti concretamente operativi nell'ambito di accordi programmatici con la regione.

La senatrice MAISANO GRASSI prospetta i rischi derivanti dalla genericità di talune disposizioni, specie quelle in materia di appalti.

Il sottosegretario GRILLO consegna ai commissari un più analitico documento sulla questione.

Il relatore CITARISTI, quindi, propone un parere favorevole a condizione che lo stanziamento sia limitato all'oggettivo fabbisogno per la liquidazione degli oneri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c); che in luogo dei «Comuni contermini» si precisi trattarsi di «Comuni confinanti»; che la scadenza del 1994 sia anticipata al 1993.

Il senatore PIERANI esprime il consenso della propria parte politica alla proposta del relatore.

Il senatore MANNA manifesta il dissenso del Gruppo di Rifondazione comunista sul disegno di legge in esame.

La Commissione, infine, conferisce al relatore Citaristi il mandato di redigere un parere favorevole, nei termini emersi nel corso del dibattito.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell'economia (1059)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore CITARISTI dichiara di apporre la propria firma agli emendamenti già presentati dal relatore Montini.

Il presidente de COSMO propone di concludere l'esame in sede referente nel corso della seduta pomeridiana.

Il senatore BALDINI chiede di rinviare il dibattito sulle modifiche proposte alla prossima settimana, per consentire al nuovo Ministro dell'industria di esprimersi al riguardo.

Il senatore FORCIERI, tenuto conto dell'urgenza di approvare il provvedimento, conviene con la proposta del Presidente.

La Commissione, infine, stabilisce di proseguire l'esame degli emendamenti all'articolo 3 in sede informale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,40.

113^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
de COSMO

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE**Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell'economia (1059)**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, con l'esame delle modifiche agli articoli del decreto-legge.

Il senatore CHERCHI ritira l'emendamento 1.1, presentandone una nuova formulazione in coerenza con il parere della 5^a Commissione permanente.

Dopo che il senatore CITARISTI ha illustrato l'emendamento 1.3, con il parere favorevole del relatore Montini gli emendamenti 1.1, nella nuova formulazione, e 1.3 sono approvati a maggioranza dalla Commissione.

Il relatore prospetta la possibilità di anteporre al comma 1 il contenuto sostanziale del comma 6; dopo un breve intervento dei senatori CITARISTI e TADDEI, il relatore ritira il suggerimento in precedenza avanzato.

Dopo che i proponenti hanno illustrato i rispettivi emendamenti all'articolo 2, con il parere favorevole del relatore MONTINI è approvato l'emendamento 2.30 del senatore Baldini.

Il relatore MONTINI ritira l'emendamento 2.1, indi esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento 2.31 del senatore Baldini, che è approvato dalla Commissione. Egualmente approvato, previo parere favorevole del relatore, è l'emendamento 2.2, risultando così assorbito l'emendamento 2.3.

La Commissione approva quindi a maggioranza, con parere favorevole del relatore, l'emendamento 2.4: resta pertanto assorbito l'emendamento 2.5, di contenuto identico.

La senatrice TADDEI ritira l'emendamento 2.6, così come il relatore MONTINI ritira l'emendamento 2.7.

La Commissione approva quindi l'emendamento 2.8 e, successivamente, il relatore MONTINI ritira l'emendamento 2.9.

Previo parere favorevole del relatore, la Commissione accoglie l'emendamento 2.10; analogo esito ha l'emendamento 2.45 del senatore Baldini.

La Commissione approva quindi l'emendamento 2.11: resta assorbito l'emendamento 2.12 di contenuto identico.

Il senatore CHERCHI accoglie un invito del senatore CITARISTI a riformulare l'emendamento 2.13 che, previo parere favorevole del relatore, la Commissione approva nel nuovo testo.

La Commissione, con il parere favorevole del relatore, approva l'emendamento 2.14.

Il relatore MONTINI, su proposta del senatore CITARISTI, cui si associano i senatori PIERANI, FORCIERI, TADDEI e il presidente de COSMO, riformula l'emendamento 2.15 nel senso di privilegiare le agevolazioni per l'innovazione delle piccole imprese attraverso lo strumento del credito di imposta anzichè del contributo in conto capitale: viene pertanto soppresso il riferimento all'articolo 12 della legge n. 317 del 1991 e l'emendamento, così modificato, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Il relatore MONTINI ritira l'emendamento 2.16, che è poi fatto proprio dai senatori BALDINI e MANNA: col parere contrario del relatore e con l'astensione del senatore CITARISTI, l'emendamento 2.16 è approvato dalla Commissione.

Il relatore MONTINI ritira l'emendamento 2.17 e il senatore CITARISTI presenta l'emendamento 2.49 che, col parere favorevole del relatore, è approvato.

La Commissione, quindi, previo parere favorevole del relatore, approva l'emendamento 2.18, nella nuova formulazione accolta dalla senatrice TADDEI; con l'approvazione dell'emendamento 2.15 risultano assorbiti gli emendamenti 2.19/1 e 2.19. L'emendamento 2.20 è respinto dalla Commissione, in ragione del parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente.

Il relatore MONTINI ritira gli emendamenti 2.21, 2.22 e 2.24.

Il senatore CITARISTI annuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.23, sul quale si astiene il senatore CHERCHI: l'emendamento è quindi respinto dalla Commissione.

Il relatore MONTINI ritira l'emendamento 2.25, mentre l'emendamento 2.27 decade per assenza del proponente; l'emendamento 2.26 non risulta accolto dalla Commissione.

La Commissione approva poi l'emendamento 2.28, sul quale la 5^a Commissione aveva espresso parere contrario; l'emendamento 2.29 decade per assenza del proponente.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 2.0.1, mentre il proponente ritira l'emendamento 2.0.2; la Commissione approva anche gli emendamenti 2.0.3 e 2.0.4.

Il senatore CHERCHI si riserva di presentare in Assemblea un emendamento soppressivo del comma 8 dell'articolo 2.

Dichiarati decaduti - per assenza dei proponenti - gli emendamenti 2.0.5, 3.1 e 3.2, il senatore CHERCHI ritira l'emendamento 3.3 così come il relatore ritira l'emendamento 3.4.

La Commissione approva l'emendamento 3.5, illustrato dal relatore, che successivamente ritira l'emendamento 3.10; decadono per assenza dei proponenti gli emendamenti 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9.

La Commissione approva l'emendamento 3.11, presentato dal relatore MONTINI.

Dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 4.1, 4.9 e 4.11, il senatore CHERCHI illustra gli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.8; ritira poi l'emendamento 4.10. Il senatore FORCIERI ritira l'emendamento 4.6 e 4.7; il relatore MONTINI illustra l'emendamento 4.30, teso ad adempiere alla condizione posta dalla 5^a Commissione permanente.

La Commissione, previo parere favorevole del relatore MONTINI, approva con separate votazioni gli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5, riformulato dai proponenti in una nuova versione suggerita dal relatore.

Il senatore CHERCHI modifica l'emendamento 4.8, su invito del senatore CITARISTI, sopprimendo la lettera b); con parere favorevole del relatore tale testo è accolto dalla Commissione, che approva altresì l'emendamento 4.30.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 4.0.1 e resta pertanto assorbito l'emendamento 4.0.2 di contenuto identico, con il voto favorevole dei Gruppi democratico cristiano, socialista e misto, contrari i Gruppi democratico della sinistra e di Rifondazione comunista.

Il senatore CHERCHI illustra l'emendamento 4.0.3, che previo parere favorevole del relatore, è approvato dalla Commissione.

Dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 5.1 e 5.3, il senatore PIERANI ritira l'emendamento 5.2; l'emendamento 5.4 è quindi approvato con il parere contrario del relatore MONTINI.

Posti ai voti, col parere favorevole del relatore, sono quindi approvati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Decaduti gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.4 per assenza del proponente, il senatore CHERCHI ritira l'emendamento 7.3.

Il senatore MANNA illustra l'emendamento 7.5, sul quale il relatore esprime parere contrario: posto ai voti, non è accolto dalla Commissione.

Il relatore MONTINI illustra gli emendamenti 7.6, 7.7 e 7.8, che, posti separatamente ai voti, risultano approvati.

Il senatore FERRARI Karl illustra gli emendamenti 7.0.1/1 e 7.0.1: con parere favorevole del relatore essi sono approvati dalla Commissione.

La Commissione approva infine gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2 e, successivamente, conferisce al relatore il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti al decreto-legge approvati, conferendo altresì alla Presidenza il mandato di provvedere, ove necessario, al coordinamento formale.

La seduta termina alle ore 18,30.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell'economia (1059)

Art. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere:

«Al fine di sostenere i livelli occupazionali, assicurare la continuità dello sviluppo e salvaguardare i soci di imprese cooperative agricole che abbiano rilasciato garanzie personali a favore delle cooperative stesse, sono stanziati 20 miliardi di limite d'impegno annuali per la durata di dieci anni a valere ed ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione di pari importo al capitolo 7515 del Ministero agricoltura e foreste».

1.1

CHERCHI, BORRONI, TADDEI, FORCIERI, PEZZONI, GIOVANELLI

Dopo il comma 1, aggiungere:

«Le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del Tesoro. A tal fine sono stanziati 20 miliardi di lire a decorrere dall'anno 1993 per la durata di dieci anni. Alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro da considerarsi come limite di impegno iscritto nel bilancio per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

1.1 (Nuova formulazione)

CHERCHI, BORRONI, TADDEI, FORCIERI, PEZZONI, GIOVANELLI, PIERANI, CITARISTI, MONTINI, TABLADINI

Dopo il comma 1, aggiungere:

«Per il consolidamento delle passività onerose delle cooperative e loro consorzi operanti nel settore agricolo, derivanti da operazioni creditizie poste in essere al 31 dicembre 1992, può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, su mutui ed ammortamento quindicennale. I mutui agevolati di cui alla presente legge sono a tutti gli effetti considerati operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fidejussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia, di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153. All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione del presente nell'anno finanziario 1994 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, da considerarsi come limite di impegno per l'anno 1993 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

1.3

CITARISTI, MONTINI, TADDEI

Art. 2.

Al comma 1, dopo le parole: «n. 782» inserire le seguenti: «al primo periodo, dopo le parole "iniziative da realizzare da piccole e medie imprese", sono inserite le parole "ivi comprese operazioni di consolidamento a medio-lungo termine di passività a breve termine e prestiti partecipativi" ed».

2.30

BALDINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I rientri per capitale ed interesse a valere sul fondo costituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 782, possono essere utilizzati, nella misura di 100 miliardi annui per ciascuno degli esercizi 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996, anche per la concessione di anticipazioni ad enti creditizi e a società finanziarie e di partecipazione o ad operatori, aventi sede in Italia ed autorizzati all'investimento nel capitale di rischio di piccole e medie imprese, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie e a quelle del Mediocredito centrale per l'acquisizione temporanea di partecipazione di minoranza nel capitale di rischio o, nel limite massimo di lire 20 miliardi annui, per il consolidamento di debiti a breve contratti per investimenti duraturi, di piccole e medie imprese organizzate come società di capitali o come società cooperative, con sede in Italia, con particolare riguardo per le imprese operanti nelle aree e nell'ambito dei

settori definiti ai sensi dell'articolo 1-bis. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalità ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni a valere su detto fondo. I rientri delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni. Le somme accantonate ed i relativi rientri sono tenuti dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato».

2.1

MONTINI, LAZZARO, CITARISTI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 782, è aggiunto il seguente comma:

“I rientri per capitale ed interessi sono utilizzati prioritariamente dal Mediocredito centrale, per un massimo di lire 100 miliardi annui per ciascuno degli esercizi 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 per la concessione di anticipazioni a enti creditizi, società finanziarie di partecipazione, alle Società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ad altri operatori, aventi sede in Italia e autorizzati all'investimento nel capitale di rischio di piccole e medie imprese, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese, organizzate come società di capitali o come società cooperative, con sede in Italia. Con decreto del Ministero del Tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno stabilite la durata, le modalità ed ogni altra condizione per la concessione di tali anticipazioni, nell'osservanza della normativa comunitaria per gli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. I rientri di tali anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni, con le finalità e le modalità di cui al presente comma” ».

2.31

BALDINI

Al comma 2, dell'articolo 2, dopo le parole: «1996» le altre: «1997».

2.31 (Nuova formulazione)

BALDINI

Al comma 2, dell'articolo 2 (5^a riga) dopo le parole: «concessione di anticipazioni» sono aggiunte le seguenti: «alle Società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché».

2.2

TABDEI, FORCIERI, PIERANI, CHERCHI

Al comma 2, dell'articolo 2 dopo le parole: «concessione di anticipazioni» sono aggiunte le seguenti: «alle Società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché».

2.3 MONTINI, CITARISTI

Al comma 2, dell'articolo 2 (7^a riga) dopo la parola: «autorizzati» aggiungere le seguenti: «con decreto del Ministro del tesoro».

2.4 TADDEI, FORCIERI, PIERANI, CHERCHI

Al comma 2, dell'articolo 2 (7^a riga) dopo la parola: «autorizzati» aggiungere le seguenti: «con decreto del Ministro del tesoro».

2.5 MONTINI, CITARISTI

Al comma 2 dell'articolo 2 (8^a riga) dopo le parole: «di piccole e medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «così come definite dalla "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese"».

2.6 TADDEI, FORCIERI, PIERANI, CHERCHI, PELLE-
GATTI

Al comma 2, togliere la frase: «con particolare riguardo per le imprese con sede nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57».

2.7 MONTINI, BALDINI

Al comma 2, dopo le parole: «con sede in Italia», aggiungere la seguente frase: «Tale fondo potrà essere altresì utilizzato per l'istituzione di forme di agevolazione finalizzate al consolidamento dell'indebitamento a breve termine delle piccole imprese, attraverso interventi a favore di Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi».

2.8 MONTINI, CITARISTI, FORCIERI

Integrare e modificare, dopo il primo periodo come segue: «Tale Fondo è altresì utilizzato per accordare la garanzia per il rischio di cambio sui prestiti in valuta contratti dalle piccole e medie imprese, entro un limite massimo del 50 per cento e comunque per un ammontare complessivo da stabilire con il decreto di cui al comma successivo, direttamente oppure tramite le società finanziarie nazionali o le strutture associative o consortili sui mercati o presso istituzioni finanziarie internazionali e comunitarie.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalità ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni a valere su detto Fondo nonché le modalità di attuazione della garanzia per il rischio di cambio. I rientri delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni nonché per la copertura del rischio di cambio. Le somme accantonate ed i relativi rientri sono tenuti dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato».

2.9

MONTINI

Al comma 2, quattordicesima riga, sopprimere le parole: «il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed».

2.10

TADDEI, FORCIERI, PIERANI, CHERCHI

Al comma 2, dell'articolo 2, penultimo periodo, aggiungere in fine le parole: «con le finalità e le modalità di cui al presente comma».

2.45

BALDINI

Al comma 2, ventesima riga, dopo le parole: «nuove anticipazioni», sono aggiunte le seguenti: «A fronte delle partecipazioni temporanee e di minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese di cui al presente comma è consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 cui viene conferita una somma pari al 10 per cento delle disponibilità annue del Fondo di cui al presente articolo».

2.11

TADDEI, FORCIERI, PIERANI, CHERCHI

Al comma 2, dopo le parole: «nuove anticipazioni», sono aggiunte le seguenti: «A fronte delle partecipazioni temporanee e di minoranza al capitale di rischio delle piccole e medie imprese di cui al presente comma è consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, cui viene conferita una somma pari al 10 per cento delle disponibilità annue del Fondo di cui al presente articolo».

2.12

MONTINI, CITARISTI, FORCIERI

All'articolo 2, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini di un coordinamento con le iniziative a favore delle piccole e medie imprese e dell'occupazione, nel decreto di cui al comma 2 il Ministro del tesoro tiene conto delle società finanziarie già esistenti di cui all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e all'articolo 2 della legge 9 ottobre 1991, n. 317».

2.13 (Nuova formulazione)

CHERCHI

Sostituire il comma 5 dell'articolo 2, con il seguente:

«5. Il comma secondo dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è sostituito dal seguente: "Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere accessorio o spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui, alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito come segue:

per le imprese ubicate nelle regioni italiane di cui all'allegato al regolamento CEE 2052/88 e nei territori interessati alle azioni comunitarie di sviluppo di cui all'obiettivo 2 del medesimo regolamento CEE 2052/88:

40 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

per le restanti aree:

60 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane"».

2.14

MONTINI, LAZZARO, FORCIERI, CITARISTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 è integrato della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, e 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria».

2.15 (Nuova formulazione)

MONTINI, CITARISTI, PIERANI, FORCIERI, TADDEI, DE COSMO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5bis. All'articolo 1, punto 3, secondo comma, del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 1, come modificato dalla legge di conversione 24 maggio 1976, n. 350, le parole "assicurando alle imprese insediate nel Mezzogiorno il 60 per cento delle disponibilità di finanziamento e il 40 per cento alle rimanenti zone, con particolare riguardo a quelle in cui si manifestino fenomeni di depressione economica o problemi occupazionali derivanti da crisi congiunturali di settore. Nel caso che il 60 per cento non venga esaurito dalle domande relative al Mezzogiorno esso dovrà essere destinato alle zone rimanenti con gli stessi criteri", sono sostituite con le seguenti: "assicurando priorità di finanziamento alle

domande presentate dalle imprese localizzate nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57"».

2.16 MONTINI, LAZZARO, BALDINI, MANNA

Il comma 6, dell'articolo 2, è così sostituito:

«6. Il Governo è delegato ad emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi che adeguino la totalità delle leggi nazionali in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese alla relativa "disciplina comunitaria" adottata dalla Commissione CEE il 20 maggio 1992 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* delle comunità europee n. C 213 del 19 agosto 1992».

2.17 MONTINI

Al comma 6, sostituire le parole: «potranno essere» con le seguenti: «saranno».

2.49 CITARISTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà essere adeguata alla disciplina comunitaria la normativa in vigore relativa agli aiuti alla piccola e media impresa».

2.18 (Nuova formulazione) TADDEI, PELLEGATTI, FORCIERI, SCHENARDI,
PIERANI

All'articolo 2, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fondo istituito dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 è conferita l'ulteriore somma di 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994-95 destinata alla concessione dei contributi in conto capitale per lo sviluppo degli investimenti di cui all'articolo 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

2.19 IL GOVERNO

All'emendamento 2.19, sostituire le parole da: «destinata» a «n. 317» con le seguenti: «destinati alle finalità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».

2.19/1 CITARISTI

All'articolo 2, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-ter. All'articolo 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

“8-bis. Il limite del 30 per cento di cui al comma 8 non si applica alle somme conferite dall'anno 1994”».

2.20

IL GOVERNO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In attesa dell'emanazione del provvedimento di revisione della legge 17 febbraio 1982, n. 46 relativamente al Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, sono sospese per l'anno 1993, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652 e dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le riserve di riparto del Fondo sopra richiamato.

Per il medesimo anno il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede ad assegnare le risorse in base alle esigenze di finanziamento».

2.21

MONTINI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. I corrispettivi delle tariffe di esercizio nonchè per la manutenzione e gestione degli impianti sono riscossi dai Consorzi di Sviluppo Industriale in base alla disciplina del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni».

2.22

MONTINI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Ai Consorzi di cui al comma 8 si applica la normativa generale in materia di società per azioni. Il controllo regionale si esplica sui piani economico e finanziario e sul bilancio di esercizio».

2.24

MONTINI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. I corrispettivi delle tariffe di esercizio dei servizi nonchè corrispettivi relativi di manutenzione e gestione degli impianti sono riscossi dai Consorzi di Sviluppo Industriale in base alla disciplina del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni».

2.23

D'AMELIO, MONTINI, CITARISTI, BALDINI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Ai Consorzi di cui al comma 8 si applica la normativa generale in materia di società per azioni. Il controllo regionale si esplica sui piani economico e finanziario e sul bilancio di di esercizio».

2.25

D'AMELIO, MONTINI

Il comma 11 è sostituito dai seguenti:

«2. L'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

“Art. 8. - 1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1 e al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive, sono assegnati alla regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Trento collocate ad est del fiume Piave, in ragione di 2 miliardi per ciascun anno, ed un contributo speciale di lire 60 miliardi, di cui 20 miliardi per gli esercizi 1991-1992, 10 miliardi per l'esercizio 1993 e 15 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994-1995, in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Belluno”».

«2-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le somme iscritte al capitolo 7557 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli esercizi 1993-1995 devono essere attribuite alla regione Veneto. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio».

«2-ter. L'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 è abrogato».

2.26

FABRIS, PAVAN, MONTINI, CITARISTI

Il comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58 (A. S. 1059) è sostituito dal seguente:

“11. L'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

Art. 8. - 1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1 e al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive, sono assegnati alla regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave, in ragione di 2 miliardi per ciascun anno, ed un contributo speciale di lire 60 miliardi, di cui 20 miliardi per gli esercizi 1991-1992, 10 miliardi per l'esercizio 1993 e 15 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994-1995, in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Belluno.

2-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le somme iscritte al capitolo 7557 dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli esercizi 1993-1995 devono essere attribuite alla regione Veneto. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

2-ter. L'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è abrogato».

2.27

BONO PARRINO, COPPI

All'articolo 2 aggiungere il seguente nuovo comma:

«È autorizzato, da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, lo stanziamento straordinario di lire 10 miliardi da destinarsi al cofinanziamento nella misura del 3 per cento del costo complessivo dei progetti PERIFRA 1992, già approvati dalla Commissione delle comunità Europee».

2.28

MONTINI, CITARISTI

All'articolo 2 aggiungere il seguente comma:

«... È assegnato alla provincia di Rovigo un contributo di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 per l'avvio di iniziative di animazione economica e produttiva. Al relativo onere si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto al capitolo 9001 iscritto nel bilancio di previsione per l'anno 1993 nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente riducendo l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro degli anni 1993 e 1994».

2.29

ANDREINI, GALUPPO, PELLEGATTI, ROMEO,
CREUSO, MINUCCI Daria, ZOSO

Inserire il seguente articolo:

«Art. 2-bis.

1. Il conto fiscale di cui all'articolo 78, commi 27 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è trasformato in "conto fiscale e contributivo", restando ferma la disciplina ivi stabilita.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1993 nel conto fiscale e contributivo dovranno essere registrati, oltre i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi ed all'imposta sul valore aggiunto, già previsti dall'articolo 78, comma 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, anche i versamenti ed i rimborsi relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali.

3. La lettera c) del comma 31 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è così sostituita:

c) al fine di evitare ritardi nella acquisizione delle somme incassate da parte dell'erario e degli altri enti interessati, saranno

coordinati gli attuali termini di versamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e dei contributi previdenziali ed assistenziali per consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione e di contabilizzazione delle somme incassate, fermo restando che il versamento nelle casse erariali ed in quelle degli altri enti deve avvenire da parte del concessionario entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui alla lettera a) del presente comma.

4. Al comma 35 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo le parole: "lo stato della riscossione dei tributi" sono aggiunte le parole: "e dei contributi previdenziali ed assistenziali".

2.0.1

MONTINI, FORCIERI, CITARISTI

Inserire il seguente articolo:

«Art. 2-...»

1. I datori di lavoro che vantano crediti certi liquidi ed esigibili nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, sono ammessi alla regolarizzazione del pagamento dei contributi e dei premi e dei relativi oneri accessori mediante cessione senza intermediazione dei predetti crediti. Tali cessioni non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Gli enti cessionari hanno facoltà di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, a congruimento delle anticipazioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.

2. Con successivo decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, vengono stabiliti i requisiti essenziali del documento che costituisce formale riconoscimento del debito nonché le modalità e le procedure di cessione dei crediti».

2.0.2

MONTINI, CITARISTI, FORCIERI

Inserire il seguente articolo:

«Art. 2-...»

(Rifinanziamento Fondo per il credito agevolato al commercio)

1. Il fondo di cui all'articolo della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concerne la disciplina del commercio, è integrato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993,

all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

2.0.3 MONTINI, LAZZARO, BALDINI, TADDEI, PIERANI, FORCIERI, MAISANO GRASSI, CITARISTI

Inserire il seguente articolo:

«Art. 2-...»

(Fondo di promozione e sviluppo del commercio)

1. Il fondo di cui all'articolo 3-*octies* del decreto-legge 26 gennaio 1978, n. 9, convertito, con modificazioni, della legge 27 marzo 1987, n. 121, concernente interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale, è integrato di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

2.0.4 MONTINI, LAZZARO, BALDINI

Inserire il seguente articolo:

«Art. 2-...»

1. Il termine stabilito nell'articolo unico della legge n. 191 del 10 maggio 1983, è prorogato al 31 dicembre 2000.

2.0.5 CREUSO

Art. 3.

Sopprimere l'articolo 3.

3.1 ROVEDA, PERIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad emanare entro il 30 maggio 1993 un decreto legislativo per attuare le seguenti linee direttive:

- a) ridefinizione dell'assetto azionario della Gepi spa;
- b) modificazione, in ossequio al principio che le imprese senza prospettive di autonoma sopravvivenza finanziaria devono, in questo periodo di drammatica crisi, essere chiuse, allo scopo di favorire altre

iniziative in grado di generare maggiore valore aggiunto ed occupazione, dello statuto della Gepi con l'inserimento del principio che prevede che ogni suo intervento deve sempre essere effettuato con la partecipazione finanziaria di capitale di rischio di una *merchant bank* per un ammontare che non può essere inferiore al 40 per cento del capitale dell'azienda nella quale interviene la Gepi spa; con la previsione che la Gepi non possa concedere finanziamenti se gli altri soci non concederanno altri finanziamenti pro-quota alla loro partecipazione nel capitale di rischio.

2. Le partecipazioni attualmente in portafoglio alla Gepi devono essere immediatamente riviste criticamente, e quelle per le quali non si ritiene di poter acquisire un socio finanziatore che sottoscriva almeno il 40 per cento del capitale sono poste in liquidazione entro il 31 maggio 1993. Tutte le altre partecipazioni sono poste sul mercato, e se entro il 31 dicembre 1993 la Gepi non avrà trovato un socio che sottoscriva almeno il 40 per cento del capitale, le imprese dovranno essere alienate o poste in liquidazione».

3.2

PAGLIARINI, ROVEDA

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

«Art. 3.

1. La GEPI spa, costituita in attuazione della legge 22 marzo 1971, n. 184, assume il compito di agenzia nazionale per il reimpiego dei lavoratori sospesi o licenziati da aziende in crisi, in procedura concorsuale o fallite, in liquidazione, e dei lavoratori risultanti non reimpiegabili nelle aziende in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

2. la GEPI opera altresì secondo il disposto dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, per il risanamento di imprese in difficoltà finanziaria, gestionale o commerciale.

3. La GEPI interviene, in linea con la normativa comunitaria sugli aiuti alle imprese e sugli interventi nelle aree a scarso sviluppo e a declino industriale, nelle aree di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché dall'articolo 1 del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57.

4. Per le finalità di cui al comma 1 la GEPI, anche in coordinamento con l'attuazione di interventi finalizzati alla ristrutturazione ed alla riconversione dell'apparato produttivo nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, è autorizzata a contrarre mutui decennali correlati agli importi dei limiti di impegno di cui al presente articolo.

5. Per l'urgente avvio degli interventi, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla GEPI anticipazione in relazione alle somme derivanti dai mutui di cui al comma 4.

6. Gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui al comma 4 e gli oneri finanziari per le anticipazioni di cui al comma 5 sono posti a carico del bilancio dello Stato. L'importo dei predetti oneri è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere corripeso direttamente agli istituti ed aziende di credito concedenti. Per tali finalità è autorizzato il limite di impegno di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

7. Fino al riordino delle partecipazioni statali di cui all'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per gli enti di gestione azionisti della GEPI spa si intende sospeso l'obbligo di contabilizzare le perdite conseguenti alle rispettive partecipazioni nella GEPI stessa.

8. I criteri e le modalità per l'utilizzazione dei fondi di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative dell'occupazione istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1992, e sono comunicati alla Commissione CEE prima della loro applicazione.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 pari a lire 100 miliardi per l'anno 1993, a lire 200 miliardi per l'anno 1994 e a lire 300 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in termini di limiti di impiego, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

10. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è assegnata alla GEPI la somma di lire 25 miliardi per il medesimo anno, da utilizzare con le modalità di cui al comma 8 della predetta normativa. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3.3

CHERCHI

I commi 1 e 6 sono soppressi.

3.4

MONTINI

Le prime tre righe del comma 1, sono così sostituite: «Il Governo è delegato ad emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi relativi a un provvedimento organico di riordino di definizione dell'assetto azionario e delle modalità di intervento della GEPI S.p.a. In attesa di tale provvedimento organico, per consentire l'immediata attuazione di...».

3.5

MONTINI, CITARISTI, LADU

Al comma 1, dopo le parole: «il presente articolo», aggiungere: «Per consentire il riordino e la definizione dell'assetto azionario della GEPI Spa, il Ministro dell'industria provvede alla nomina di un commissario».

3.10 LADU, MONTINI

Il comma 4 è soppresso.

3.6 PAGLIARINI, ROVEDA

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. «Le società per azioni azioniste della GEPI S.p.a, valutano immediatamente il valore della loro partecipazione, utilizzando il criterio del patrimonio netto raccomandato nel "documento n. 8" della commissione per la statuizione dei principi contabili dei consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, e contabilizzano immediatamente l'eventuale differenza con i valori di libro».

3.7 PAGLIARINI, ROVEDA

Sopprimere il comma 5.

3.8 BALDINI

Al comma 5, dopo le parole: «sono comunicati», aggiungere: «Commissioni parlamentari competenti e».

3.11 LADU, MONTINI, CITARISTI

Il comma 7 è soppresso.

3.9 PAGLIARINI, ROVEDA

Art. 4.

I primi sei commi dell'articolo 4 sono soppressi.

4.1 PAGLIARINI, ROVEDA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le priorità degli interventi di cui al predetto programma sono definite nel quadro della transizione dal vecchio al nuovo modello di difesa ed in relazione alla necessità ed alla urgenza dell'adempimento delle nuove missioni da parte delle forze armate».

4.2 LORETO, CHERCHI

Il comma 7 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«7. Al fine di promuovere e sostenere il miglioramento della situazione materiale e del quadro socio-economico nelle zone soggette alla riduzione di attività produttiva di carattere militare, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi dell'Ufficio di coordinamento della produzione materiale di armamento, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 luglio 1990, n. 185, definisce entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma quinquennale per:

a) interventi di razionalizzazione e ristrutturazione, diversificazione e conversione produttiva delle imprese manifatturiere e impiantistiche operanti nel settore della produzione di materiali di armamento verso lo sviluppo di produzioni e prestazioni di servizi in campo civile e sociale, nelle aree ad alta concentrazione di imprese produttrici di materiali di armamento;

b) il sostegno all'attività di ricerca e sviluppo e di diffusione di applicazioni per uso civile di materiali, prodotti e processi produttivi o conoscenze di natura militare.

Il programma è realizzato con il concorso di risorse statali e regionali nonché con quelle stanziare dalla comunità europea per la riconversione dell'industria bellica.

Il contributo a carico dello Stato è stabilito in lire 500 miliardi.

Ai fini della presente legge, i materiali di armamento sono definiti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni e integrazioni».

4.3

FORCIERI, CHERCHI, TADDEI, GIANOTTI, PIERANI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis) Aree ad alta concentrazione di imprese produttrici di materiali di armamento

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'industria commercio e artigianato riconosce con proprio decreto le aree ad alta concentrazione di imprese produttrici di materiali d'armamento e ne redige un elenco, ordinato secondo criteri di priorità, per consentire ai soggetti di cui al comma 8 l'accesso ai relativi benefici.

2. Si definiscono aree locali ad alta concentrazione di imprese produttrici di materiali di armamento le aree territoriali del Paese che rappresentano una elevata incidenza degli insediamenti produttivi riguardanti i materiali di armamento e delle installazioni logistiche militari, da cui derivi per l'economia locale una significativa difficoltà produttiva ed occupazionale, avendo particolare riferimento ai seguenti criteri:

a) rapporto tra i dipendenti delle imprese produttrici di materiali di armamento e il totale dei dipendenti del settore manifatturiero presenti nell'area;

b) al rapporto tra il fatturato specificamente attribuibile alla produzione di materiali di armamento e il fatturato totale del settore manifatturiero nell'area in questione;

c) esistenza di criticità delle aree dal punto di vista ambientale, igienico-sanitario e della sicurezza dei cittadini, e in particolare delle azioni previste all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 3 agosto 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 1990;

d) criticità dal punto di vista dell'occupazione nel settore della produzione di materiali di armamento, in particolare testimoniata da cessazione dell'attività di impresa, da vendite o liquidazioni di aziende, da richieste di ammissione al trattamento di integrazione salariale, da consistenti riduzioni del personale;

e) la presenza di insediamenti militari particolarmente rilevanti per il tessuto economico-sociale».

4.4

FORCIERI, TADDEI, CHERCHI, PIERANI, GIANNOTTI

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

«8. *Soggetti beneficiari*

1. possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge, con le finalità di cui al comma 7:

a) le imprese, singole o associate, operanti nel settore della produzione di materiali di armamento;

b) le società cooperative che mettono in atto attività sostitutive di produzione di materiali di armamento,

c) i consorzi tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) e le università, gli enti pubblici e privati di ricerca, gli altri enti pubblici anche territoriali, le società finanziarie promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ai fini del mantenimento e della diffusione delle capacità e delle conoscenze tecnologiche in possesso di imprese produttrici di materiali di armamento, possono altresì accedere ai benefici di cui alla presente legge le imprese definite dall'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, costituite dopo l'entrata in vigore della presente legge e che realizzino le finalità di cui al comma 7 attraverso l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale di aziende produttrici di materiali di armamento o di singoli rami di aziende o di gruppi di beni delle medesime.

3. Le società cooperative di cui alla lettera b) del punto 1 del comma 7 ter possono accedere ai benefici previsti dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49, specificati nella deliberazione del Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI) del 31 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1992.

4. Per accedere ai benefici del presente titolo, le società cooperative di cui alla lettera b) del punto 1 del presente comma devono

essere composte da lavoratori dipendenti da imprese produttrici di materiali di armamento o di parti di questi, nonché:

a) essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1, comma 2, e 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, oppure essere composte da lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, oppure dipendenti da aziende poste in vendita o in liquidazione dai proprietari;

b) realizzare le finalità della presente legge mediante l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale delle aziende stesse o di singoli rami di azienda o di gruppi di beni della medesima;

c) le società cooperative possono altresì associare altri lavoratori in cassa integrazione guadagni e personale tecnico e amministrativo, nonché persone giuridiche, in misura rispettivamente non superiore al 25 per cento del numero dei soci o del 25 per cento del capitale sociale, anche in deroga a norme di legge o di statuto interno che le regolano».

8-bis. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto modalità e criteri per l'attuazione dei commi 7 e 8.

4.5 (nuova formulazione)

FORCIERI, TADDEI, CHERCHI, PIERANI,
GIANOTTI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis) Progetti e procedure

1. Per accedere ai benefici previsti dal comma 7 i soggetti di cui al comma 8 redigono un progetto conforme alle finalità della presente legge e allegano una dichiarazione, sottoscritta dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali, attestante:

a) i principali dati economico-finanziari e relativi all'occupazione, nonché la percentuale di fatturato conseguita negli ultimi tre anni derivante dalla vendita di materiale di armamento;

b) l'indicazione dei prodotti sostitutivi ed una valutazione dei relativi mercati già esistenti o potenzialmente attivabili;

c) una stima della diminuzione della percentuale di fatturato di cui alla lettera a) conseguibile con la realizzazione del progetto a regime;

d) il livello di occupazione previsto dopo la realizzazione del progetto;

e) la diminuzione della situazione di criticità dal punto di vista ambientale e della sicurezza dei cittadini nell'area esterna agli stabilimenti di produzione, derivanti dalla realizzazione del progetto;

f) l'eventuale diminuzione della situazione di criticità dal punto di vista ambientale e della sicurezza dei lavoratori all'interno degli stabilimenti di produzione, derivante dalla realizzazione del progetto;

g) le innovazioni, di tipo tecnologico e organizzativo, connesse con la realizzazione del progetto;

h) i prodotti, i servizi, le attività di ricerca a scopi civili, sostitutivi dei materiali di armamento precedentemente prodotti o delle attività di ricerca di natura militare precedentemente svolte.

2. Le procedure e le modalità per la presentazione del progetto e della dichiarazione, nonché le modalità di controllo sull'attuazione dei progetti agevolati e sul raggiungimento degli obiettivi dichiarati, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Con lo stesso decreto di cui al punto 2 sono stabilite le procedure e le modalità per la concessione dei benefici di cui al comma 8-ter.

4. Al compimento del progetto, le imprese ammesse ai benefici di cui alla presente legge presenteranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una dichiarazione, sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista all'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali, attestante la realizzazione del progetto stesso, articolata secondo lo schema previsto al comma 1, specificando le eventuali differenze da quanto dichiarato al momento della presentazione del progetto».

4.6

FORCIERI, TADDEI, CHERCHI, GIANOTTI,
PIERANI

Dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente:

«8-ter) Contributi e concessione delle agevolazioni

1. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 7 possono essere concessi:

a) contributi fino ad un massimo del 50 per cento della spesa per effettuare studi, ricerche, sperimentazioni e per realizzare prototipi e progettazioni esecutive;

b) contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi da istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio e a lungo termine, calcolati in misura tale che il tasso annuo di interesse risulti pari al 50 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

c) contributi fino ad un massimo del 50 per cento delle spese per programmi di formazione e riqualificazione professionale.

2. Le agevolazioni di cui al punto 1 non sono cumulabili, per progetti aventi il medesimo oggetto, con i benefici previsti da altre leggi dello Stato, salvo che per i progetti presentati dalle società di cui alla lettera b) comma 8.

3. L'ammissione dei progetti alle agevolazioni di cui al presente articolo è deliberata dal Comitato interministeriale per la politica

industriale (CIPI), su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre controlli e ispezioni per valutare lo stato di attuazione dei progetti agevolati di cui alla presente legge.

5. Per le attività di controllo e valutazione di cui sopra, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale dell'ufficio di coordinamento della produzione materiale di armamento, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 luglio 1990 n. 185».

4.7 FORCIERI, CHERCHI, PIERANI, GIANOTTI,
TADDEI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. In riferimento alle esigenze infrastrutturali logistiche derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo modello di difesa e dalla ricollocazione sul territorio dello strumento militare, la difesa:

a) provvede a dismettere i beni demaniali militari non più funzionalmente utili, ovvero resi obsoleti per effetto dei mutamenti strategici intervenuti, previo l'accertamento delle nuove destinazioni d'uso dei beni dismessi, definite negli ambiti amministrativi locali e con gli strumenti urbanistici di competenza.

4.8 (nuova formulazione) CHERCHI, TADDEI

Il comma 10 è soppresso.

4.9 PAGLIARINI, ROVEDA

Dopo le parole: «29 gennaio 1992, n. 35», aggiungere: «e derivanti da alienazioni di beni in gestione al Ministero della difesa».

4.10 CHERCHI, TADDEI

Al comma 10, sostituire la parola: «300 miliardi», con l'altra: «51 miliardi».

4.11 PAGLIARINI, ROVEDA

Al comma 10, dopo la parola: «previsione», aggiungere le altre: «relativamente al titolo II».

4.30 MONTINI, CITARISTI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Piano di interventi straordinari Poste)

1. Nell'ambito del programma pluriennale di riorganizzare e razionalizzare dei servizi previsto dall'articolo 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 allegato al documento di programmazione economico finanziario per l'esercizio 1993, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad avviare, nel secondo semestre dell'anno 1993 l'attuazione di un piano di interventi straordinari finalizzato al recupero della qualità dei servizi attraverso l'ottimizzazione dei cicli operativi delle corrispondenze e dei pacchi postali e la gestione automatizzata dei servizi di movimento postali, nonché al potenziamento del servizio di posta elettronica, di bancoposta e di telematica pubblica, in aderenza agli indirizzi di pianificazione postale ed alle esigenze connesse con l'integrazione comunitaria.

2. Gli investimenti dovranno essere rivolti al recupero della qualità dei servizi al recupero di produttività, alla rilevazione sistematica della qualità, alla introduzione di sistemi automatici e meccanizzati nei processi di lavorazione degli oggetti e delle informazioni ed alla riorganizzazione dei servizi di trasporto e recapito.

3. Gli investimenti di cui al comma precedente sono destinati ai seguenti settori di intervento:

a) per un quarto al potenziamento ed al miglioramento dei servizi di bancoposta, anche attraverso l'introduzione di nuove tecniche di completamento dei medesimi servizi;

b) per un decimo al completamento della rete di posta elettronica ed al collegamento del servizio nazionale sia con i servizi di altri Paesi sia con i servizi similari nazionali;

c) per un ventesimo allo sviluppo dei servizi di telematica;

d) per un quarto all'ottimizzazione dei cicli operativi del movimento postale, anche mediante la realizzazione e l'installazione di macchine di smistamento negli uffici di distribuzione e movimento ed il completamento degli impianti di meccanizzazione;

e) per un quarto all'automazione della gestione dei servizi tradizionali del movimento postale, nonché alla automazione della rilevazione e registrazione dei dati relativi alle percorrenze degli oggetti postali, ai fini di permettere la verifica dei tempi di recapito degli stessi;

f) per un decimo alla costruzione o ristrutturazione di edifici destinati agli uffici di distribuzione e movimento ai fini del completamento della rete dei servizi operativi e del movimento postale, e comunque funzionali agli interventi di cui ai precedenti settori.

4. Per le finalità di cui al presente articolo l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle reate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie rivolte alla realizzazione degli investimenti programmati; a tal fine sono autorizzati due limiti di impegno

quindicennali di lire 50.000 milioni decorrenti, rispettivamente, dall'anno 1994 e dall'anno 1995.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 50.000 milioni per l'anno 1994 ed a lire 100.000 per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uso utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (limiti di impegno). Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Piano di interventi straordinari Poste)

1. Nell'ambito del programma pluriennale di riorganizzare e razionalizzazione dei servizi previsto dall'articolo 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 allegato al documento di programmazione economico finanziario per l'esercizio 1993, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad avviare, nel secondo semestre dell'anno 1993 l'attuazione di un piano di interventi straordinari finalizzato al recupero della qualità dei servizi attraverso l'ottimizzazione dei cicli operativi delle corrispondenze e dei pacchi postali e la gestione automatizzata dei servizi di movimento postali, nonché al potenziamento del servizio di posta elettronica, di bancoposta e di telematica pubblica, in aderenza agli indirizzi di pianificazione postale ed alle esigenze connesse con l'integrazione comunitaria.

2. Gli investimenti dovranno essere rivolti al recupero della qualità dei servizi al recupero di produttività, alla rilevazione sistematica della qualità, alla introduzione di sistemi automatici e meccanizzati nei processi di lavorazione degli oggetti e delle informazioni ed alla riorganizzazione dei servizi di trasporto e recapito.

3. Gli investimenti di cui al comma precedente sono destinati ai seguenti settori di intervento:

a) per un quarto al potenziamento ed al miglioramento dei servizi di bancoposta, anche attraverso l'introduzione di nuove tecniche di espletamento dei medesimi servizi;

b) per un decimo al completamento della rete di posta elettronica ed al collegamento del servizio nazionale sia con i servizi di altri Paesi sia con i servizi similari nazionali;

c) per un ventesimo allo sviluppo dei servizi di telematica;

d) per un quarto all'ottimizzazione dei cicli operativi del movimento postale, anche mediante la realizzazione e l'installazione di

macchine di smistamento negli uffici di distribuzione e movimento ed il completamento degli impianti di meccanizzazione;

e) per un quarto all'automazione della gestione dei servizi tradizionali del movimento postale, nonché alla automazione della rilevazione e registrazione dei dati relativi alle percorrenze degli oggetti postali, ai fini di permettere la verifica dei tempi di recapito degli stessi;

f) per un decimo alla costruzione o ristrutturazione di edifici destinati agli uffici di distribuzione e movimento ai fini del completamento della rete dei servizi operativi e del movimento postale, e comunque funzionali agli interventi di cui ai precedenti settori.

4. Per le finalità di cui al presente articolo l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle reate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie rivolte alla realizzazione degli investimenti programmati; a tal fine sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali di lire 50.000 milioni decorrenti, rispettivamente, dall'anno 1994 e dall'anno 1995.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 50.000 milioni per l'anno 1994 ed a lire 100.000 per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uso utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (limiti di impegno). Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.2

FRANZA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interventi per la riconversione delle aree minerarie in crisi)

1. Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate dalla ristrutturazione o cessazione dell'attività mineraria, il Governo, d'intesa con la regione interessata, promuove specifici piani territoriali per la riconversione produttiva. I piani tengono conto delle incidenze dell'attività estrattiva nell'economia delle singole aree, avendo riguardo all'ultimo decennio. I piani, finanziati con il concorso di risorse statali, regionali e comunitarie, comprendono le iniziative di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dalla legge 30 luglio 1990, n. 221, nonché gli interventi per la riabilitazione ambientale. Il piano riguardante l'area mineraria sarda, con particolare riguardo al comparto dei minerali non ferrosi, viene proposto per la stipula dei relativi accordi e contratti di programma entro il 30 maggio 1993.

2. Le iniziative previste nei piani di riconversione sono ammesse oltre che ai benefici previsti dalle specifiche leggi vigenti in materia di sostegno all'attività mineraria, anche ai benefici previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, dal decreto-legge 11 marzo 1993, n. 57 e dalla presente legge. I benefici di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge n. 75 del 24 marzo 1993, di conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 sono cumulabili con quelli previsti da altre disposizioni di legge. Il cumulo delle agevolazioni avviene nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia di aiuto alle imprese.

3. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1929, n. 41, come modificato dalla legge 30 luglio 1950, n. 221, sono soppresse le parole "fino a 50 addetti".

4. Il programma di recupero di compendi immobiliari destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221, per le finalità e nell'ambito dei piani di riconversione di cui al comma 1 del presente articolo, è finanziato con risorse statali, regionali e comunitarie. Per far fronte alle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa di complessivi cinquantacinque miliardi di lire, in ragione di cinque miliardi per l'anno 1993, venti miliardi per l'anno 1994 e 30 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, col capitolo 9001 dello statuto di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

4.0.3

CHERCHI, MANNA

Art. 5.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è abrogato il primo periodo del comma 2».

5.1

TURINI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è abrogato il primo periodo del comma 2».

5.2

PIERANI, SPOSETTI, CHERCHI, GIANOTTI, TADDEI, FORCIERI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'INPS può anche costituire, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, una o più società per azioni cui

affidare la gestione degli stabilimenti termali, nonché della casa di riposo "G. Bettolo" di Camogli.

2-ter. I comuni, le province e le regioni delle località ove hanno sede gli stabilimenti termali, nonché la casa di riposo di cui al comma *2-bis* possono partecipare come azionisti alle società di gestione».

5.3

TURINI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«*11-bis.* All'articolo 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. L'INPS può costituire, ai sensi dell'articolo 20, comma e della legge 9 marzo 1989, n. 88, una o più società per azioni cui affidare la gestione degli stabilimenti termali, nonché della casa di riposo "G. Bettolo" di Camogli.

2-ter. I comuni, le province e le regioni delle località ove hanno sede gli stabilimenti termali, nonché la casa di riposo di cui al comma *2-bis* possono partecipare come azionisti alle società di gestione».

5.4

PIERANI, SPOSETTI, CHERCHI, GIANOTTI, TADDEI, FORCIERI

Art. 6.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sulla base delle proposte degli organi centrali e periferici, coordinate dai competenti uffici centrali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, entro il mese di agosto dell'anno che precede quello di riferimento, il piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali e periferici. Ai fini della formazione del piano possono essere presentati progetti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 10 febbraio 1992, n. 145».

6.1

BUCCIARELLI, CHERCHI, NOCCHI

All'articolo 6, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Qualora si tratta di immobili appartenenti al demanio storico artistico viene sentito il Ministero delle finanze, il quale esprime valutazioni di competenza sulla priorità degli interventi, anche in relazione alle esigenze allogative degli uffici pubblici».

6.2

IL GOVERNO

Al comma 1, premettere al terzo periodo: «In caso di necessità, con decreto motivato del Ministro,».

6.3

BUCCIARELLI, CHERCHI, NOCCHI

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «spese di cui al comma 1», aggiungere le altre: «, nonchè quelli gravanti sui fondi relativi ad esercizi precedenti al 1993,».

6.4

BUCCIARELLI, CHERCHI, NOCCHI

All'articolo 6, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «I progetti per la realizzazione degli interventi sui beni appartenenti al demanio storico artistico di cui al comma 1 sono comunicati al Ministero delle finanze».

6.5

IL GOVERNO

All'articolo 6, comma 4, dopo le parole: «competente Ufficio centrale» aggiungere le seguenti: «nonchè il Ministero delle finanze riguardo ai beni appartenenti al demanio storico artistico di cui al comma 1».

6.6

IL GOVERNO

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ogni sei mesi» inserire le altre: «dall'inizio dei lavori» e sostituire la parola: «entro» con le altre: «non oltre».

6.7

BUCCIARELLI, CHERCHI, NOCCHI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, si applicano anche agli interventi e alle spese non inserite nel piano di cui al presente articolo. È abrogato il comma 1 dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 145».

6.8

BUCCIARELLI, CHERCHI, NOCCHI

Art. 7.

L'articolo 7 è soppresso.

7.1

PAGLIARINI, ROVEDA

L'articolo 7 è sostituito col seguente:

«Art. 7. – Entro il 30 aprile 1993 la Regione Calabria, il Ministero dei lavori pubblici e l'Ente ferrovie spa esprimono il loro parere dettagliatamente motivato sul progetto presentato dall'ENEL in data 3

novembre 1992 per la costruzione della centrale termoelettrica da realizzare nel comune di Gioia Tauro.

In assenza di tali pareri entro il termine fissato il progetto dovrà considerarsi decaduto».

7.2

PAGLIARINI, ROVEDA

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7. - 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva il progetto per la costruzione della centrale termoelettrica di Gioia Tauro, previa verifica che siano state integralmente rispettate le norme vigenti in materia di impatto ambientale, di localizzazione e di autorizzazione alla realizzazione delle centrali termoelettriche. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta ogni ulteriore indicazione e prescrizione necessarie per la realizzazione e l'esercizio della centrale. Eventuali varianti possono essere attuate solo con la preventiva approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Nessun onere è posto a carico del bilancio dello Stato».

7.3

CHERCHI, GIANOTTI, FORCIERI, TADDEI, PIERANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Entro trenta giorni dalla approvazione della presente legge di conversione, tutti gli enti, ministeri ed organismi, previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno esprimere il parere di competenza, opportunamente motivato, o le proprie richieste di modifica nel merito del progetto di cui al decreto del Ministro dell'industria e dell'artigianato del 4 febbraio 1992 e presentato dall'Enel in data 3 novembre 1992 per la costruzione da realizzare nel comune di Gioia Tauro.

Trascorso inutilmente tale termine o in assenza di tutti gli assenti previsti, il Ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato provvedrà, con proprio decreto, a disporre tutte le modifiche necessarie all'adeguamento del progetto per la realizzazione della centrale con alimentazione a metano e per l'adeguamento alle norme di impatto ambientale vigenti per tali opere.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta altresì ogni ulteriore indicazione e prescrizione necessaria per la realizzazione e l'esercizio della centrale.

L'Enel Spa attiva le procedure di attuazione entro trenta giorni dalla data di approvazione definitiva del progetto».

7.5

MANNA, CONDARCURI, GALDELLI, MAISANO GRASSI

All'articolo 7, la frase: «È approvato a tutti gli effetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, il progetto», è sostituita dalla seguente: «È approvata a tutti gli effetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, fatte salve quelle sulla sicurezza dell'impianto, il progetto».

7.4

ROVEDA, PARISI

Al comma 1, dopo le parole: «disposizioni urgenti», aggiungere le seguenti: «senza oneri, anche futuri, a carico del bilancio dello Stato».

7.6

MONTINI, CITARISTI

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «dell'artigianato adotta», le altre: «senza oneri, anche futuri, a carico del bilancio dello Stato».

7.7

MONTINI, CITARISTI

Al comma 1, sostituire le parole: «anche in deroga alle disposizioni vigenti», con le seguenti: «fatte comunque salve le disposizioni in materia di salvaguardia ambientale e urbanistica».

7.8

MONTINI, CITARISTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1 Alla fine del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, si aggiungono i seguenti periodi:

“2 Le attività elettriche già esercitate dalle Imprese elettriche degli Enti locali restano affidate in concessione da parte dell'amministrazione competente. I rapporti tra le imprese di cui al comma presente e la società concessionaria di cui al successivo articolo 15 restano regolati da convenzioni, come previsto all'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9” ».

7.0.1

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER

Aggiungere all'emendamento 7.0.1 il seguente emendamento:

«Sostituire al comma 1 dell'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, le parole: “l'ENEL rilascia» con le parole: «il Ministro dell'industria rilascia”».

7.0.1/1

FERRARI Karl

Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

«Art. 8-bis.

(Industria cantieristica ed armatoriale)

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati alla costruzione ed alla trasformazione di navi ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 giugno

1989, n. 234 (e con le modalità stabilite dalla legge 31 dicembre 1991, n. 431), sono autorizzati, nel triennio 1993-1995, limiti di impegno in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1993 e di lire 30 miliardi per l'anno 1994.

2. Per consentire ulteriori interventi a favore delle imprese armatoriali ai sensi degli articoli 9 e 10 della citata legge n. 234 del 1989, sono autorizzati, nel triennio 1993-1995, limiti di impegno in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1993 e di lire 10 miliardi per l'anno 1994.

3. Per il completamento delle procedure per il saldi relativi alle determinazioni definitive dell'ammontare dei contributi già concessi in qualità di benefici di credito navale ai sensi della legge 30 giugno 1982, n. 361, come modificato ed integrata dalla legge 11 dicembre 1984, n. 848, titolo II, è autorizzata la spesa di lire 18.000 milioni quali limite di impegno per l'anno 1993.

4. Per consentire l'accoglimento delle istanze per iniziative assunte entro il 31 dicembre 1990 ai sensi dell'articolo 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234 rimaste invase per carenza di fondi è autorizzata la spesa di lire 12.000 milioni quale limite d'impegno per l'anno 1993.

5. Per le aree particolarmente in crisi della Campania e della Versilia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, il Ministero della marina mercantile assicurerà, anche derogando a quanto disposto dal decreto ministeriale 20 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 1991, che le imprese navalmeccaniche abbiano ottenuto i contributi per almeno una nuova costruzione sempre che la stessa, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia raggiunto un grado di realizzazione non inferiore al 15 per cento.

6. All'onere derivante dall'applicazione di quanto previsto nei commi precedenti, pari a lire 70.000 milioni per l'anno 1993 ed a lire 110.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1993-1995 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della marina mercantile».

8.0.1

IL GOVERNO

«Art. 8-ter.

(Contributi per le Società di navigazione)

1. Entro 90 giorni dall'approvazione del programma di riordino della Società di navigazione del gruppo Finmare i Ministri della marina mercantile e del tesoro procederanno alla revisione del programma di ristrutturazione dei servizi stabiliti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 dicembre 1986 n. 856, con decreto interministeriale 28 febbraio 1987 e successive modifiche, tenendo conto anche delle osservazioni formulate in materia dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

2. In attesa della revisione di cui al comma precedente, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di conferire certezza ai rapporti in

corso, la corresponsione del contributo di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1986 n. 856 e all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990 n. 296 convertito nella legge 17 dicembre 1990, n. 383, è condizionata al solo espletamento, per gli anni 1991 e seguenti, dei servizi di cui al programma di ristrutturazione, anche se esercitati con navi non di proprietà, che mantengono fino alla sopra citata revisione il carattere di indispensabilità per l'economia nazionale.

3. Il disposto di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito nella legge 17 dicembre 1990, n. 383 è da intendersi nel senso che il riferimento al disavanzo gestionale dei singoli servizi, per gli anni 1991 e seguenti, è mero parametro di ripartizione dell'importo del contributo tra le due società, restando l'entità del contributo medesimo commisurata unicamente alla durata ed alle quote dei servizi attivati, anche con navi non di proprietà, rispetto a quelli complessivamente previsti dal programma.

8.0.2

IL GOVERNO

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 29 APRILE 1993

76^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
COVIELLO*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Murmura.**La seduta inizia alle ore 15,05.***SULLA NOMINA A MINISTRO DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE**(A 003 0 00, C 11^a, 0002)

Prima dell'inizio della seduta il presidente COVIELLO si fa interprete del sentimento della Commissione esprimendo al nuovo Ministro del lavoro, senatore Gino Giugni, il più cordiale e sentito augurio di buon lavoro.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione occupazionale in Italia: audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL

(R 048 0 00, C 11^a, 0001)

Il presidente COVIELLO dà seguito all'indagine conoscitiva in titolo ricordando che nell'odierna seduta saranno ascoltati i rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.

Prende la parola il dottor LOTITO, segretario confederale della UIL, che sottolinea anzitutto il deterioramento ulteriore della situazione occupazionale, in corso soprattutto nel settore manifatturiero. Fa quindi presente che i segni della ripresa, di cui da più parti si va parlando, non sembrano produrre effetti apprezzabili sul piano occupazionale, rispetto al quale è anzi prevedibile una più massiccia utilizzazione delle liste di mobilità. Il decreto-legge per il sostegno all'occupazione, attualmente all'esame della Commissione lavoro del Senato, ha appunto lo scopo di dare sostegno all'occupazione per limitare gli effetti della crisi industriale. Tuttavia l'oratore ritiene che l'entità e la genericità delle misure previste siano tutt'altro che sufficienti per risolvere il problema. Fa infine presente di aver notato una sorta di ipersensibilità della

Camera dei deputati alle richieste del sindacato poichè nel decreto-legge in questione sono state introdotte addirittura modifiche superiori a quelle richieste.

Interviene quindi il dottor BERTINOTTI, segretario confederale della CGIL che, sottolineando la complessità del fenomeno, oltre alla sua gravità, fa presente come il tasso di disoccupazione sia crescente e come preoccupi l'espansione di tale fenomeno sul piano della vivibilità sociale soprattutto nelle aree urbane. Ritiene infatti significativa la relazione tra tasso di disoccupazione presente in una determinata società e tasso di sicurezza democratica del sistema sociale stesso. Passa quindi ad illustrare la *mutazione dei connotati di fondo del fenomeno* della disoccupazione, mettendo in luce che la disoccupazione stessa non è più soltanto quella relativa al mondo giovanile, femminile e meridionale e non è soltanto derivante da un *deficit* di industrializzazione, ma anche da processi di deindustrializzazione e dalla carenza di modelli di sviluppo. Il mutamento della crisi occupazionale è infatti derivante anche da altri processi quali ad esempio quello relativo alla crisi dei grandi insediamenti e del decentramento industriale a livello internazionale. Vi è poi, secondo l'oratore, un cambiamento della natura del capitalismo e una disoccupazione di massa derivante da fattori tecnologici. In questo quadro non sono irrilevanti, inoltre, gli effetti di scelte assai opinabili di politica economica, quali quelle operate anche dal Governo Amato che molto ha contribuito ad una politica recessiva. Critica inoltre la mancanza di un forte corredo di politica industriale in un regime di cambi fissi portato avanti per alcuni anni. Fa quindi presente che le ricette tradizionali, nei confronti di un fenomeno di carenza occupazionale prolungato, si rivelano senz'altro insoddisfacenti: non è sicuramente sufficiente infatti il risanamento del debito pubblico o del *deficit* del bilancio dello Stato; servono piuttosto cambiamenti del modello di sviluppo, con atti di coraggio come sarebbe per esempio quello della drastica riduzione degli orari di lavoro. Per quanto riguarda invece l'emergenza, dichiara di non condividere le valutazioni del dott. Lotito sul decreto-legge n. 57 che, a suo avviso, contiene soltanto le norme richieste dalle organizzazioni sindacali. Ritiene inoltre indispensabile, per ridimensionare il tasso di disoccupazione o per frenarne almeno la crescita, non procedere ad ulteriori licenziamenti, ma azionare tutti gli strumenti messi a disposizione dalla Legge 223 del 1991. Ritiene inoltre necessario rendere omogenei i trattamenti di protezione e di sostegno dell'occupazione e vede con favore sia la previsione di interventi pubblici di sviluppo nelle aree di crisi sia un piano straordinario per l'occupazione giovanile.

Interviene infine il dott. VIVIANI, segretario confederale della CISL, che sottolinea come al problema della disoccupazione sia riservata un'attenzione del tutto insufficiente a fronte della gravità del problema: il diritto al lavoro è infatti un diritto fondamentale che va garantito, anche per gli effetti positivi che comporta sul piano sociale. Fa quindi presente che i dati preoccupanti sull'occupazione non hanno riguardo soltanto alla dimensione quantitativa, ma anche a quella

qualitativa se si considerano in particolare fenomeni come la deindustrializzazione e il decentramento produttivo a livello internazionale, con effetti ormai irreversibili.

Il dato preoccupante che inoltre è dato riscontrare è costituito dal fatto che ormai ad una crescita della produzione si può accompagnare una crescita della disoccupazione. Si sofferma quindi sul legame fra il sistema di formazione e i problemi occupazionali e fornisce alcuni dati riguardanti le liste di mobilità. Svolge quindi alcune considerazioni sui problemi legati alla disoccupazione giovanile, sottolineando come questo argomento venga spesso sottovalutato e come ciò invece incida sulla convivenza civile soprattutto in alcune zone del paese. Rileva poi che un fenomeno ulteriormente in crescita è quello della disoccupazione femminile al quale di nuovo si lega la necessità di programmi di formazione e orientamento che considerino in tutta la sua rilevanza il problema. Svolge quindi alcune considerazioni critiche sulla norma introdotta dalla Camera dei deputati nel decreto-legge n. 57 relativamente ai lavoratori immigrati a causa della quale è prevedibile un'aggravamento della situazione occupazionale che può potenzialmente accrescere situazioni gravi di devianza. Ritiene inoltre indispensabile riportare alla legalità un'area che si va sempre più accrescendo per quanto attiene al lavoro irregolare e precario, illustrando in proposito gli interventi possibili e necessari a ridimensionare il fenomeno. Dopo aver quindi affermato che, a suo avviso, si è fatto un uso eccessivo dei licenziamenti collettivi e uno scarso uso della cassa integrazione, ricorda che un numero maggiore di ore di cassa integrazione utilizzate negli anni ottanta non ha affatto impedito il processo di rinnovamento e ristrutturazione del sistema industriale. Rileva in secondo luogo la necessità di diminuire l'attuale vischiosità degli ammortizzatori sociali e in terzo luogo l'opportunità di risolvere il problema del tutto ignorato della formazione scolastica e professionale, sulla quale si gioca il futuro industriale del nostro paese. Fornisce a tal proposito una serie di dati riguardanti le necessità del mercato del lavoro e la debolezza delle risposte sia del sistema scolastico che del sistema della formazione professionale post-secondaria. Ritiene inoltre necessaria l'offerta di condizioni di lavoro accettabili per i disoccupati ad alta scolarità che, dal Meridione, emigrano al nord o in altri paesi europei, impoverendo le potenzialità del mercato del lavoro.

Interviene quindi il senatore CARRARA che svolge alcune brevi considerazioni sulla gravità della situazione occupazionale, sulla opportunità di una consultazione delle organizzazioni sindacali prima della conversione in legge del decreto-legge n. 57 e sulla necessità di un approfondimento di tutti i temi toccati nell'odierna audizione.

La senatrice PELLEGATTI chiede quindi ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali quale sia la loro posizione sulla gestione dei sistemi di formazione e quale istituzione ritengono dovrebbe gestirne il funzionamento.

Il presidente COVIELLO, ricordando brevemente gli interventi straordinari operati nel Mezzogiorno, chiede come potrebbe essere

affrontata la difficile situazione occupazionale nel Meridione data l'abolizione dell'intervento straordinario.

A tale ultima domanda risponde il dott. BERTINOTTI che, date le connotazioni peculiari della disoccupazione nel Mezzogiorno d'Italia, riterrebbe necessario interventi di natura generale, collocati addirittura in orizzonti sovranazionali. Ritiene inoltre necessaria l'attivazione di vere e proprie politiche industriali per qualificare la struttura portante del sistema e di un piano diffuso di risanamento a livello infrastrutturale in aggiunta a piani integrati di intervento territoriale.

Il dott. VIVIANI nel rispondere alla domanda della senatrice Pellegatti, informa che il sindacato ha espresso alcune indicazioni su come potrebbe essere gestita la formazione inserendole in accordi con le controparti imprenditoriali. L'idea è comunque quella di un sistema formativo integrato che comprenda i ministeri del lavoro, della pubblica istruzione e dell'università, a livello centrale e le regioni a livello locale. Fino a questo momento infatti il dialogo tra Stato e regioni sulla materia è stato abbastanza superficiale e improduttivo a causa delle posizioni di entrambe le parti.

Si sofferma quindi brevemente sulla domanda posta dal senatore Coviello, sottolineando che i limiti dell'esperienza delle politiche occupazionali nel Mezzogiorno sono soprattutto relativi alla gestione meramente assistenziale degli interventi operati. Ritiene comunque che un ambito privilegiato di intervento potrebbe essere quello dei lavori socialmente utili. Sottolinea infine che la legge n. 44 del 1986 ha messo ampiamente in luce le ricchezze e le potenzialità, per il mercato del lavoro, dell'area meridionale del paese.

Il senatore COVIELLO ringrazia i rappresentanti delle organizzazioni sindacali per i preziosi elementi di conoscenza forniti alla Commissione sulla situazione occupazionale nel paese e dichiara conclusa l'audizione.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1177), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente COVIELLO informa anzitutto la Commissione di avere affidato il compito di relatore sul provvedimento al senatore Carrara che sostituirà in questo incarico il senatore Giugni, nominato Ministro del lavoro. Afferma quindi di essere venuto a conoscenza del fatto che probabilmente il Governo elaborerà emendamenti al provvedimento in esame e propone un termine generale per la presentazione degli emendamenti stessi alle ore 18 di martedì 4 maggio prossimo. La Commissione concorda.

Il senatore SMURAGLIA, nell'intervenire per primo in discussione generale, esprime forti perplessità sulla struttura e sulla stessa forma del provvedimento governativo in esame: si tratta dell'ennesima riedizione di una politica frammentaria, dettata esclusivamente dall'emergenza, in assenza di un preciso disegno strategico. La Camera dei deputati ha comunque tentato di venire incontro a molte esigenze espresse da varie categorie di lavoratori e ciò fa sì che il provvedimento in titolo rappresenti comunque la soluzione meno criticabile nella attuale situazione di confusione normativa e di scarsa chiarezza politica.

Per questi motivi auspica che il Senato approvi il provvedimento nella forma pervenuta dalla Camera dei deputati, senza tentare ulteriori aggiustamenti che rischiano solo di rendere il decreto-legge ancora più complicato e frammentario.

Interviene quindi il senatore STEFANELLI che, associandosi alle considerazioni del senatore Smuraglia sulla complessità che rende quasi incomprensibile il decreto in esame, rileva che il provvedimento è anche caratterizzato da elementi di superficialità e di scarsa equità quali l'esclusione dei lavoratori di alcuni tipi di imprese dal diritto a ricorrere alle procedure di mobilità.

Sostiene quindi che il decreto-legge dovrà essere assai probabilmente reiterato poichè non sembra affatto che vi siano i tempi per la sua definitiva conversione e aggiungere che comunque vi sono parti del provvedimento - come l'articolo 9-ter sulla sanatoria per i lavoratori extracomunitari - che devono essere eliminate perchè suscitano fortissima opposizione nell'opinione pubblica e nei lavoratori italiani colpiti dalle conseguenze di queste norme inaccettabili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,05.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 29 APRILE 1993

30ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCOGNAMIGLIO PASINI

La seduta inizia alle ore 8,30.

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora.
(R 030 0 00, C 23ª, 0007)

(La seduta, sospesa alle ore 8,45, viene ripresa alle ore 9,45).

Alla ripresa il PRESIDENTE, preso atto della perdurante mancanza del numero legale, toglie la seduta, riservandosi di indicare successivamente la data, l'ora e l'ordine del giorno della prossima riunione.

La seduta termina alle ore 9,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 29 APRILE 1993

Presidenza del Presidente
ROMITA

Intervengono, per l'INPGI il presidente Scarlata ed il direttore generale Gemma, per il Fondo spedizionieri doganali il presidente Lorenzi ed il direttore generale Pagliuca.

La seduta inizia alle ore 9.

Audizione dei presidenti dell'INPGI e del Fondo spedizionieri doganali
(R 047 0 00, B 68^a, 0004)

Il Presidente ROMITA avverte che dell'odierna seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Ricorda che la Commissione dà inizio al ciclo di audizioni - che ripete quelli già svoltisi nella passata legislatura - in cui i presidenti degli enti vigilati illustreranno le linee principali della relazione sull'attività complessiva già inviata nei mesi scorsi: in tal modo, la Commissione potrà nei prossimi mesi predisporre la relazione finale relativa al 1992, che fa seguito a quelle approvate nella scorsa legislatura.

Informa che, nella seduta odierna, avranno luogo le audizioni dei rappresentanti dell'INPGI e del Fondo di previdenza degli spedizionieri doganali, mentre quella dei rappresentanti del Fondo di previdenza degli Impiegati delle imprese spedizioniere e delle agenzie marittime è rinviata al 18 maggio prossimo.

Per quanto riguarda l'INPGI, in qualità di relatore, fa rilevare che la relazione predisposta sulla situazione complessiva per il 1992 appare attenta alle varie problematiche e dettagliata esposizione dei dati, con alcuni approfondimenti relativi a particolari settori.

Ritiene che, pur incontrando alcune difficoltà operative al pari degli altri enti previdenziali, l'Ente abbia sostanzialmente risposto alle aspettative ed alle richieste degli iscritti e che tale situazione possa meglio svilupparsi nel prossimo futuro.

Sul piano delle prestazioni previdenziali, sono stati con seguiti notevoli risultati con il completamento del programma di recupero dei

trattamenti di pensione penalizzati dall'insufficiente adeguamento riferito agli anni dal 1977 al 1987, eliminando così le conseguenze del fenomeno conosciuto come «pensioni d'annata»; particolare considerazione è stata riservata ai connessi aspetti sociali, con la garanzia a tutte le pensioni di un incremento lordo annuo minimo di quasi tre milioni.

Appare promettente anche il programma di miglioramento delle strutture, che è in pieno svolgimento, ed in specie la revisione della dotazione organica, che ha consentito di concludere numero di concorsi interni ed esterni, mentre altri concorsi sono stati banditi nello scorso mese di dicembre; inoltre, il personale in servizio ha potuto seguire i primi corsi di qualificazione e di addestramento professionale riguardanti l'attività ispettiva e di vigilanza.

Ricorda, poi, che i supporti operativi sono stati migliorati con l'ampliamento della capacità del centro elaborazione dati e l'affidamento del servizio di tesoreria ad un nuovo istituto bancario.

Dà conto successivamente delle numerose prestazioni integrative e facoltative assicurate agli iscritti, come ad esempio gli assegni di superinvalidità corrisposti ai pensionati, le borse e gli assegni di studio in favore dei figli e degli orfani degli iscritti, i sussidi, gli assegni *una tantum* ai superstiti, le case di riposo e le forme di credito agevolato compresa l'erogazione di mutui ipotecari: la possibilità di erogare tali prestazioni è anche, dovuta alla buona situazione finanziaria complessiva dell'Ente. Chiede di conoscere a quanto ammontino gli importi, in particolare, delle somme mensili assicurate ai giornalisti che si trovano momentaneamente senza occupazione.

Si sofferma successivamente sulle modalità dei controlli relativi all'evasione ed all'elusione contributive, anche nella considerazione che il rapporto di lavoro del giornalista presenta spesso caratteristiche del tutto particolari ed in ogni caso diverse dagli altri lavoratori. Chiede di disporre dei dati specifici connessi all'attività di vigilanza.

Circa la gestione del patrimonio immobiliare, osserva che dal 1° gennaio scorso essa è tornata interamente all'Ente dopo un lungo periodo di amministrazione fiduciaria: chiede di conoscere quali siano le dirette ripercussioni sull'attività complessiva, soprattutto in considerazione dell'attenzione dimostrata recentemente in questo settore dagli organi giudiziari.

Ritiene che la Commissione dovrà porre particolare attenzione, nel corso delle audizioni degli enti vigilati, a comprendere le varie problematiche, emerse o sotterranee, connesse alla gestione degli immobili, per contribuire a rendere più trasparenti, ad esempio, le procedure di acquisto, che dovranno essere in qualche modo raffrontate ai valori desumibili dal mercato.

Invita i rappresentanti dell'INPGI a fornire su tali aspetti e su quello della redditività complessiva - anche in relazione alla recente riforma del regime dell'equo canone - i dati più completi per dar modo alla Commissione di valutare l'efficienza e la serietà della gestione.

Dà infine la parola al presidente dell'INPGI per svolgere alcune considerazioni e per rispondere ai quesiti testè formulati.

Il presidente dell'INPGI, SCARLATA, osserva innanzitutto che l'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione nel settembre

1991 ha consentito di sviluppare, nel corso del 1992, la linea seguita negli ultimi anni, anzi le ha conferito nuovo slancio. Sottolinea che, in tale prospettiva, si registrano nel bilancio 1992 consistenti miglioramenti dei vari indicatori rispetto all'anno precedente.

Sul piano istituzionale sono state approvate alcune proposte di modifica dello statuto che consentiranno, in particolare, una più ampia articolazione dell'organizzazione territoriale attraverso l'istituzione di nuove circoscrizioni, per l'Abruzzo, l'Umbria e le Marche, rispondendo così alle attese degli iscritti di tali regioni: ciò non vuole però significare l'accantonamento dell'esigenza di pervenire ad una riforma generale dello statuto, che è certamente vecchio e bisognoso di modifica.

Il nuovo statuto dovrà altresì recepire i concetti di fondo sottesi alle disposizioni contenute nel disegno di legge delega per la riforma di tutti gli enti previdenziali, di recente sottoposto all'esame del Parlamento; sarà così possibile realizzare un nuovo assetto istituzionale in grado di risolvere antichi e complessi problemi, per risultare più aderente alla classificazione di Ente di alto rilievo che si intende concepire per collocarlo più funzionalmente nel complessivo panorama previdenziale.

Svolte alcune considerazioni sulla volontà di mantenere il principio della rappresentanza elettiva, sottolinea che l'INPGI riceve annualmente dallo Stato una somma di quasi trecento milioni, senz'altro minima rispetto al totale delle somme ad esso versate dagli iscritti.

Rilevato che complessivamente la categoria dei giornalisti è stata capace di darsi varie garanzie nei trattamenti salariali ed in quelli pensionistici rispetto alle altre categorie di lavoratori, osserva che sono corrisposte 2576 pensioni di vecchiaia, 54 pensioni di invalidità e 1280 pensioni ai superstiti, per un totale di 3910 trattamenti con una spesa annua di circa 170 miliardi; sono 332 i giornalisti che hanno fruito del trattamento di disoccupazione, con un'indennità mensile per ciascuno di quasi 2 milioni.

Sono stati poi erogati quindici trattamenti di fine rapporto, a valere sull'apposito fondo di garanzia gestito a norma della legge n. 297 del 1982, per un totale di circa 107 milioni.

Sul piano delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della normativa della legge n. 554 del 1989, sono stati riallineati tutti i trattamenti pensionistici alla retribuzione reale dei giornalisti in servizio al 31 dicembre 1991; gli oneri di tale rivalutazione non hanno alterato le condizioni di equilibrio della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti. Si deve altresì evidenziare che la riserva di garanzia della gestione è destinata ad aumentare nel tempo, con un incremento dell'attuale e già positivo rapporto di circa il trenta per cento per l'anno 2001; l'INPGI si trova quindi nelle condizioni più favorevoli, a differenza di altri enti previdenziali, per affrontare l'adeguamento della propria normativa alle disposizioni del decreto legislativo n. 503 del 1992, che ha provveduto a riordinare il sistema previdenziale.

Dopo essersi soffermato sulle disposizioni che modificano il limite di età per fruire dei trattamenti pensionistici e sul miglioramento apportato alle prestazioni integrative a beneficio degli iscritti, afferma che è intenzione dell'Ente provvedere in proprio alla gestione della previdenza complementare in armonia con la normativa di recente emanata, nel rispetto dei principi di solidarietà attuati nell'ambito della

categoria giornalistica; tale gestione dovrà porsi l'obiettivo di assicurare un trattamento pensionistico a chi presenta un periodo contributivo inferiore ai quindici anni e di adeguare annualmente i trattamenti secondo le possibilità che saranno offerte dalle future normative in materia finanziaria. Esiste anche il problema dell'imposizione fiscale in materia di previdenza complementare e quello del cumulo tra pensione e retribuzione, che presenta aspetti assai diversificati.

Quanto ai flussi contributivi, osserva che essi presentano nel 1992 decisi miglioramenti rispetto all'anno precedente. Non può essere sottaciuta, a questo proposito, l'esigenza di definire una precisa regolamentazione del settore dell'emittenza radiotelevisiva privata, dovendo essere le relative concessioni da parte del Ministero delle poste connesse al rispetto degli obblighi contributivi emergenti da ben precise disposizioni legislative; è proprio in tale settore che si registrano le punte più elevate di elusione contributiva, come ha potuto evidenziare dettagliatamente in un recente incontro avuto con il ministro Pagani per esaminare i possibili rimedi alle deficienze riscontrate.

Per quanto riguarda in generale la lotta all'evasione ed all'elusione contributive, ricorda che il regime sanzionatorio è disciplinato dalla legge n. 48 del 1988, che ha convertito il decreto-legge n. 356 del 1987, e che essa trova un valido supporto nella collaborazione dell'Ordine dei giornalisti e dei singoli iscritti, i quali provvedono a segnalare le variazioni intervenute.

Nel 1992 l'attività di vigilanza si è concretizzata in circa 135 ispezioni, a fronte delle 14 ispezioni del 1991, cui si aggiungevano 60 pratiche demandate agli ispettorati del lavoro. Forniti alcuni dati sui procedimenti giudiziari in corso, sottolinea che il realizzo dei crediti contributivi presenta una situazione di assoluta normalità, con un incasso di oltre 230 miliardi al 31 dicembre 1991, su un accertamento complessivo di 278 miliardi; i crediti contributivi relativi ad esercizi precedenti ammontano a circa 11 miliardi, di cui quelli che presentano un alto grado di rischio ammontano a poco più di 6 miliardi, generalmente già inseriti in procedure fallimentari. Inoltre, si deve ricordare che l'INPGI non dispone di sedi periferiche e che quindi le indagini volte al recupero contributivo debbono essere svolte avvalendosi, in particolare, delle strutture di altri enti, come l'ENPALS e l'INPS, che dispongono di diffuse articolazioni territoriali.

Esprisse alcune valutazioni sugli oneri conseguenti all'applicazione della normativa sull'esodo anticipato, si sofferma sulla situazione relativa al personale, ricordando che al 31 dicembre 1992, a fronte di un organico di 292 unità, erano in servizio 161 unità, cui si aggiungono 26 unità assunte con contratto a tempo determinato; si deve inoltre ricordare che sono stati banditi nel dicembre scorso concorsi per varie qualifiche per un totale di 75 posti.

Fornisce in seguito alcuni dati sulla redditività del patrimonio immobiliare e sulla dislocazione nel territorio nazionale, affermando la necessità di definire un coordinamento fra i vari enti previdenziali per armonizzare i provvedimenti operativi con la legislazione vigente. Ricorda poi che l'INPGI è tornato ad una gestione diretta degli immobili, che comporta naturalmente notevoli problemi concreti; non ultimo fra essi, la riforma del regime dell'equo canone conseguente alla

legge n. 359 del 1992, che lascia qualche spazio di incertezza sul piano applicativo, aggravato dal fatto che gli orientamenti governativi basati su motivazioni di notevole rilevanza sociale mal si conciliano con il conseguimento della migliore redditività possibile nell'impiego immobiliare.

Formula infine alcune osservazioni sulle procedure seguite per recenti acquisti di immobili e sulla collaborazione prestata alle iniziative intraprese dalla magistratura in materia a seguito dei fatti riscontrati in altri enti previdenziali.

Il direttore generale dell'INPGI, GEMMA, integra i dati forniti dal presidente Scarlata, soffermandosi in particolare sulle necessità relative al personale: a tale proposito, enumera dettagliatamente i concorsi interni e quelli esterni già banditi auspicando che possano essere al più presto portati a compimento.

Osserva che il grado di qualificazione del personale è buono ed è destinato a migliorare ulteriormente entro breve tempo: sono stati, tra l'altro, ultimati recentemente alcuni corsi di perfezionamento per il personale addetto alla vigilanza in materia contributiva. Le motivazioni professionali si sono accentuate con l'attuazione della più recente normativa e si sono quindi determinate nuove e più ampie prospettive di progressione economica e di carriera.

Sottolinea che la consistenza numerica dei dipendenti attualmente in servizio è largamente inferiore al fabbisogno e che viene avvertito un particolare disagio per la situazione determinatasi fra i geometri, di cui sono in servizio soltanto quattro unità delle sedici previste in organico.

Rileva che il maggior carico lavorativo rispetto al passato è tra l'altro conseguente all'incremento del numero dei soggetti per i quali ricorre l'obbligo contributivo, all'aumento degli immobili da amministrare, nonché agli accresciuti adempimenti derivanti da norme di legge, regolamentari e contrattuali che hanno comportato sensibili aggravii con ripercussioni sulla funzionalità dell'Ente.

Precisa inoltre che, in tutti i settori ove si rende possibile, si procede in accordo con le strutture dell'INPS e dell'ENPALS e che, riguardo all'organico dirigenziale, sarà posta ogni cura nell'adempiere agli obblighi di riduzione complessiva imposti dalla recente normativa del pubblico impiego.

Quanto alle problematiche sorte con l'ENPALS in merito agli obblighi contributivi di giornalisti con incarichi di conduttori televisivi, ritiene che esse potranno essere superate, almeno in parte, quando sarà portata a termine in tutti i suoi aspetti la riforma previdenziale in via di attuazione.

Il Presidente ROMITA passa all'audizione dei rappresentanti del Fondo di previdenza ed assistenza degli spedizionieri doganali, affermando - sempre in qualità di relatore - che la relazione predisposta per la Commissione è completa ed esauriente e presenta gli elementi necessari a comprendere i diversificati aspetti della gestione complessiva.

Deve rilevare che, come emerge anche dalle audizioni svoltesi in questa sede nel 1990 e nel 1991, la situazione economico-finanziaria si

presenta preoccupante e che è compito della Commissione far presente, alle competenti sedi governative e parlamentari, le necessità esistenti. Invita il presidente Lorenzi a prendere la parola.

Il presidente del Fondo spedizionieri doganali, LORENZI, ricorda che nell'audizione del 12 giugno 1990 venne lanciato un preallarme su quello che sarebbe avvenuto in tempi brevi e che nell'audizione del 10 ottobre 1991 fu descritto dettagliatamente il dramma occupazionale e previdenziale che si sarebbe verificato nel 1993.

Nonostante la Commissione abbia fatto presente agli organi competenti la drammaticità della situazione, purtroppo nulla è accaduto di positivo per gli spedizionieri doganali, anche dopo il varo della legge n. 66 del 1992, la cui regolamentazione non ha praticamente determinato alcuna benefica conseguenza per la categoria.

Non è stata neppure considerata la necessità di predisporre i necessari ammortizzatori sociali, in presenza di una disoccupazione praticamente irreversibile: infatti, il numero dei documenti sui quali gli spedizionieri doganali operano è paurosamente diminuito, passando dalle 2.369.559 operazioni dei primi due mesi del 1992 alle 799.800 dello stesso periodo dell'anno in corso.

Si assiste anche ad un assoluto silenzio sul futuro del Fondo, mentre gli iscritti non sanno cosa avverrà dei contributi finora versati e gli amministratori non sapranno a chi rivolgersi se tra pochi mesi si troveranno a non disporre della necessaria liquidità per la corresponsione dei trattamenti.

Ricordato che alcuni giorni fa il consiglio di amministrazione ha approvato il bilancio consuntivo 1992 con un utile di quasi due miliardi, ringrazia la Commissione, ed in particolare il Presidente, per la disponibilità e per l'interesse dimostrati nella scorsa legislatura ed in quella attuale. Sarebbe stato certamente possibile dare un lavoro a chi è restato disoccupato in base a disposizioni legislative, come sarebbe stato anche possibile utilizzare il patrimonio di professionalità esistente.

Conclude affermando che, con un minimo di buona volontà, sarebbe ancora possibile, ampliando le funzioni degli spedizionieri doganali, ridare vita all'attività di un Ente che per venticinque anni ha operato assai positivamente.

Il Presidente ROMITA esprime solidarietà a fronte delle esigenze testè manifestate, anche perchè la situazione ha registrato di recente un sensibile aggravamento; sono necessarie iniziative straordinarie ed assicura che si farà carico di chiedere ai competenti organi governativi, a nome della Commissione, il varo di quelle misure che si riterranno opportune per risolvere le problematiche esposte.

Il presidente del Fondo spedizionieri doganali, LORENZI, fa affidamento sull'iniziativa della Commissione ed auspica che essa possa avviare a soluzione la drammatica situazione attuale. Ricorda che il rapporto tra iscritti e pensionati si presenta ancora stabile ma che, se si dovesse verificare un esodo in massa, gli amministratori del Fondo incontrerebbero serie difficoltà per effettuare i pagamenti.

Il direttore generale del Fondo spedizionieri doganali, PAGLIUCA, si associa alle considerazioni ed alle richieste formulate dal presidente Lorenzi.

Il Presidente ROMITA ringrazia i rappresentanti del Fondo e li congeda, avvertendo che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 4 maggio 1993, alle ore 15, per ascoltare i rappresentanti dell'ENASARCO e dell'INPDAL, e successivamente mercoledì 5 maggio 1993, alle ore 9, per ascoltare i rappresentanti dell'ENPALS e dell'ENAM.

La seduta termina alle ore 11.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme istituzionali**

GIOVEDÌ 29 APRILE 1993

Presidenza del Presidente

Nilde IOTTI

La seduta inizia alle ore 17,15.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUGLI ESITI DEI LAVORI DEI COMITATI «FORMA DI STATO» E «FORMA DI GOVERNO»

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo dell'articolo 70 della Costituzione elaborato dal Comitato «Forma di Stato» e dei relativi emendamenti.

Il Presidente Nilde IOTTI ricorda che la Commissione, nella seduta di ieri, ha proseguito l'esame del primo comma dell'articolo 70, concernente le materie che debbono rientrare nella competenza legislativa dello Stato.

Dopo interventi del relatore Silvano LABRIOLA (gruppo del PSI), del senatore Giuseppe GUZZETTI (gruppo della DC) che propone l'inserimento di alcune voci rientranti nella competenza legislativa statale, dei deputati Luciano CAVERI (gruppo misto) e Sergio MATTARELLA (gruppo della DC), del senatore Luciano GUERZONI (gruppo del PDS), la Commissione delibera di aggiungere, alla fine del primo comma, le voci «poste» e «ordinamenti sportivi di interesse nazionale».

La Commissione, favorevole il relatore, approva l'emendamento Mattarella 70.49, diretto a prevedere che la regione ha la competenza legislativa «esclusiva o concorrente» in ogni altra materia, e respinge gli altri emendamenti riferiti al secondo comma.

Dopo interventi del relatore Silvano LABRIOLA (gruppo del PSI), del senatore Cesare SALVI (gruppo del PDS), dei deputati Domenico NANIA (gruppo del MSI-destra nazionale) e Sergio MATTARELLA (gruppo della DC), la Commissione respinge alcuni emendamenti riferiti al terzo comma dell'articolo 70, rimanendo inteso che le decisioni oggi assunte non sono preclusive rispetto alle deliberazioni che la Commissione prenderà in riferimento all'articolo 117; in

particolare non verrà preclusa la possibilità di definire e precisare, nel corso dell'esame del nuovo articolo 117 della Costituzione elaborato dal Comitato «Forma di Stato», la figura della legge organica, richiamata anche dal terzo comma dell'articolo 70.

La Commissione approva quindi l'emendamento Barbera ed altri 70.41, in base al quale le leggi organiche possono essere derogate solo con espressa previsione. Approva, altresì, dopo interventi del relatore Silvano LABRIOLA (gruppo del PSI), dei senatori Giuseppe GUZZETTI (gruppo della DC) e Luciano GUERZONI (gruppo del PDS), l'emendamento Guerzoni 70.40, in una nuova formulazione, in base a cui le regioni possono ricorrere alla Corte costituzionale perchè sia dichiarata l'illegittimità di una legge organica entro trenta giorni dalla pubblicazione.

Accogliendo un invito del relatore, il deputato Luciano CAVERI (gruppo misto) ritira l'emendamento Riz 70.47, in precedenza accantonato.

Il Presidente Nilde IOTTI rinvia quindi il seguito della discussione alla seduta che avrà luogo martedì 4 maggio 1993, alle ore 10,30.

La seduta termina alle 18,10.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 29 APRILE 1993

30^a Seduta

Presidenza del Presidente

PAVAN

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Giagu Demartini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell'economia (1059)

(Parere alla 10^a Commissione. Parere in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazioni)

Riferisce il presidente PAVAN, facendo presente che pervengono dalla Commissione industria numerosi emendamenti sul decreto-legge n. 58, in materia di interventi per l'economia. Tenuto conto della nuova formulazione dell'emendamento 1.1 e dell'emendamento 1.3, su di essi non vi sono obiezioni a condizione che si specifichi che sono imputate quote costruite come limite di impegno. L'emendamento 2.20, nell'evitare il limite del 30 per cento dei contributi dello Stato per investimenti innovativi per le piccole e medie imprese, dovrebbe arrecare problemi di copertura. Gli emendamenti 2.26 e 2.27 possono essere assentiti se si tratta di una riformulazione della legge n. 19 del 1991, senza incremento delle dotazioni finanziarie. L'emendamento 2.28 non reca copertura finanziaria. Gli altri emendamenti, alcuni dei quali tali da comportare un elevato volume di spesa, specialmente per quelli di provenienza governativa, non hanno problemi quantitativi di copertura. È consigliabile comunque assumere il parere del Tesoro. È il caso di ricordare che

non sembrano esservi emendamenti da parte del relatore che recepiscono il parere espresso sul testo; occorre pertanto fare presente tale circostanza in sede di parere.

Il senatore MICOLINI fa presente che gli emendamenti 1.1 e 1.3 non sono tra di loro alternativi.

Il sottosegretario GIAGU DEMARTINI si dichiara contrario, nel merito, agli emendamenti 1.1, 2.1, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.16, 2.14, 2.0.5, 3.1, 3.4, 3.6, 3.8, 3.9, 4.1, 4.9, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.11, 4.0.3 e 2.0.1. Circa gli emendamenti 2.26 e 2.27, il parere è contrario, trattandosi di somme non più disponibili, che costituiscono economie di bilancio. Il parere è altresì contrario sull'emendamento 2.28, che è privo di copertura, analogamente all'emendamento 2.0.2, che incide negativamente sulla Tesoreria.

Il presidente PAVAN propone quindi di esprimere un parere contrario, per mancanza di copertura, sugli emendamenti 2.20, 2.28 e 2.0.2. Di osservare, circa gli emendamenti 2.26 e 2.27 che il parere è favorevole nel presupposto che la relativa spesa avvenga nell'ambito dello stanziamento di cui alla legge n. 19 del 1991. Propone altresì di far presente che risultano alternativi tra di loro gli emendamenti 2.1 e 2.31, 2.15 e 2.19, 2.26 e 2.27, 4.0.1 e 4.0.2. Occorre infine ricordare che non sono stati presentati emendamenti atti ad adempiere ai rilievi contenuti nel parere già espresso sul testo del provvedimento.

La Sottocommissione concorda con la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 16,05.

